



Documento di seduta

A9-0316/2023

30.10.2023

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828 (COM(2023)0155 – C9-0117/2023 – 2023/0083(COD))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatore: René Repasi

Relatrice per parere della commissione associata a norma dell'articolo 57 del regolamento:
Sunčana Glavak, commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	53
ANNEX: LIST OF ENTITIES OR PERSONS FROM WHOM THE RAPPOREUR HAS RECEIVED INPUT	56
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE.....	57
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	95
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	96

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828 (COM(2023)0155 – C9-0117/2023 – 2023/0083(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0155),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0117/2023),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
 - vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0316/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio¹²

Emendamento

(1) La direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio¹²

persegue l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno, garantendo al contempo un elevato livello di protezione dei consumatori. Nell'ambito della transizione verde, la presente direttiva intende migliorare il funzionamento del mercato interno, promuovendo al contempo un consumo più sostenibile, e integra così l'obiettivo della direttiva (UE) 2019/771.

¹² Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).

persegue l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno, garantendo al contempo un elevato livello di protezione dei consumatori ***nonché una maggiore circolarità all'interno dell'economia***. Nell'ambito della transizione verde, la presente direttiva intende migliorare il funzionamento del mercato interno, promuovendo al contempo un consumo più sostenibile, e integra così l'obiettivo della direttiva (UE) 2019/771.

¹² Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Al fine di ridurre lo smaltimento prematuro di beni funzionali acquistati dai consumatori e incoraggiare questi ultimi a usare i beni più a lungo, è necessario ***stabilire norme sulla*** riparazione di ***tali beni***. La riparazione dovrebbe tradursi in un consumo ***più sostenibile***, in quanto è probabile che comporterà una riduzione dei rifiuti provenienti dai beni scartati, una minore domanda di risorse, compresa l'energia, per la fabbricazione e la vendita di nuovi beni che sostituiscono quelli difettosi, e una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. La presente direttiva promuove il consumo sostenibile al fine di generare benefici sia per l'ambiente sia per i consumatori, evitando loro i costi

Emendamento

(3) Al fine di ridurre lo smaltimento prematuro di beni funzionali acquistati dai consumatori e incoraggiare questi ultimi a usare i beni più a lungo, è necessario ***rafforzare il diritto dei consumatori alla riparazione, in virtù del quale i consumatori possono chiedere una riparazione di qualità e a prezzi accessibili da parte di un fornitore di loro scelta***. La riparazione dovrebbe tradursi in un consumo ***sostenibile e rispettoso dei limiti del pianeta***, in quanto è probabile che comporterà una riduzione dei rifiuti provenienti dai beni scartati, una minore domanda di risorse, compresa l'energia, per la fabbricazione e la vendita di nuovi beni che sostituiscono quelli difettosi, e una riduzione delle emissioni di gas a effetto

associati ai nuovi acquisti a breve termine.

serra. La presente direttiva promuove il consumo sostenibile al fine di generare benefici sia per l'ambiente, *favorendo un ciclo di vita dei prodotti che comprenda il riutilizzo, la riparazione e il ricondizionamento*, sia per i consumatori, evitando loro i costi associati ai nuovi acquisti a breve termine.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Il comportamento dei consumatori è caratterizzato da svariati aspetti. Criteri decisionali come la convenienza economica, la durabilità, la disponibilità e la vicinanza di un servizio di riparazione e il tempo necessario per la riparazione giocano un ruolo fondamentale nella scelta tra la riparazione e l'acquisto di un nuovo prodotto. Diversi ostacoli potrebbero inoltre impedire ai consumatori di optare per la riparazione, come la mancata disponibilità di informazioni sulla riparabilità di un prodotto al momento dell'acquisto di un bene, la mancanza di accesso alle parti di ricambio, la mancanza di informazioni sui servizi di riparazione e i costi di riparazione. Oltre alle disposizioni stabilite nella presente direttiva, è opportuno promuovere e favorire in modo equivalente misure di sensibilizzazione volte a incentivare una cultura della riparazione, il miglioramento delle conoscenze dei consumatori sulla corretta manutenzione e cura dei prodotti e sui loro diritti, in particolare per quanto riguarda la garanzia legale, nonché incentivi finanziari per i consumatori, i produttori e i riparatori.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Le specifiche di riparabilità dovrebbero comprendere tutte le specifiche previste dagli atti giuridici dell'Unione che garantiscono la possibilità di riparare i beni, comprese, tra l'altro, le specifiche nell'ambito del quadro della progettazione ecocompatibile di cui al regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili], al fine di coprire un'ampia gamma di prodotti nonché le evoluzioni future ***in altri settori del diritto dell'Unione.***

Emendamento

(6) Le specifiche di riparabilità dovrebbero comprendere tutte le specifiche previste dagli atti giuridici dell'Unione che garantiscono la possibilità di riparare i beni, comprese, tra l'altro, le specifiche nell'ambito del quadro della progettazione ecocompatibile di cui al regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili], al fine di coprire un'ampia gamma di prodotti nonché le evoluzioni future.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Al fine di aiutare i consumatori a individuare e scegliere servizi di riparazione adeguati, è opportuno che siano fornite loro le informazioni fondamentali su tali servizi. Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione dovrebbe stabilire i parametri fondamentali che influiscono sulla decisione del consumatore quando valuta se riparare i beni difettosi. La presente direttiva dovrebbe definire un modello in formato standard. Un formato standard per la presentazione dei servizi di riparazione dovrebbe consentire ai consumatori di valutare e confrontare facilmente i servizi di riparazione. Tale formato standard dovrebbe inoltre facilitare la comunicazione delle informazioni sui servizi di riparazione, in particolare per le micro, piccole e medie imprese che offrono servizi di riparazione. ***Per evitare oneri***

Emendamento

(7) Al fine di aiutare i consumatori a individuare e scegliere servizi di riparazione adeguati, è opportuno che siano fornite loro le informazioni fondamentali su tali servizi. Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione dovrebbe stabilire i parametri fondamentali che influiscono sulla decisione del consumatore quando valuta se riparare i beni difettosi. La presente direttiva dovrebbe definire un modello in formato standard. Un formato standard per la presentazione dei servizi di riparazione dovrebbe consentire ai consumatori di valutare e confrontare facilmente i servizi di riparazione. Tale formato standard dovrebbe inoltre facilitare la comunicazione delle informazioni sui servizi di riparazione, in particolare per le micro, piccole e medie imprese che offrono servizi di riparazione. Le informazioni

aggiuntivi dovuti alla sovrapposizione di obblighi di informazione precontrattuale, è opportuno ritenere che il riparatore che ha compilato correttamente e fornito al consumatore il modulo europeo di informazioni sulla riparazione abbia soddisfatto i corrispondenti obblighi di informazione dei pertinenti atti giuridici dell'UE, ove applicabili. Le informazioni figuranti nel modulo europeo di informazione sulla riparazione dovrebbero essere fornite ai consumatori in modo chiaro e comprensibile e in linea con i requisiti di accessibilità della direttiva 2019/882¹⁴.

¹⁴ Direttiva 2019/882/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

figuranti nel modulo europeo di informazione sulla riparazione dovrebbero essere fornite ai consumatori in modo chiaro e comprensibile e in linea con i requisiti di accessibilità della direttiva 2019/882¹⁴.

¹⁴ Direttiva 2019/882/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) È opportuno agevolare la libera scelta del consumatore di decidere a chi far riparare i beni **consentendogli di chiedere il** modulo europeo di informazioni sulla riparazione non solo **al** produttore ma anche **al** venditore dei beni in questione o a riparatori indipendenti, ove possibile. Il riparatore dovrebbe fornire il modulo europeo di informazioni sulla riparazione solo **se il consumatore ne fa richiesta e se il riparatore intende fornire il servizio di riparazione o è tenuto alla riparazione**. Il consumatore può **scegliere di non chiedere il modulo europeo di informazioni sulla riparazione e** concludere un contratto per la fornitura dei servizi di riparazione con un riparatore in base alle informazioni precontrattuali fornite con altri mezzi a

Emendamento

(8) È opportuno agevolare la libera scelta del consumatore di decidere a chi far riparare i beni **mediante la fornitura volontaria del** modulo europeo di informazioni sulla riparazione non solo **da parte del** produttore ma anche **del** venditore dei beni in questione o a riparatori indipendenti, ove possibile. Il riparatore dovrebbe fornire il modulo europeo di informazioni sulla riparazione solo **su base volontaria**. Il consumatore può concludere un contratto per la fornitura dei servizi di riparazione con un riparatore in base alle informazioni precontrattuali fornite con altri mezzi a norma della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵.

norma della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵.

¹⁵ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

¹⁵ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) In alcune situazioni il riparatore sostiene i costi necessari per fornire le informazioni sulla riparazione e sul prezzo figuranti nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione. **Ad esempio**, il riparatore può dover ispezionare i beni per stabilire il difetto o il tipo di riparazione necessaria, nonché l'esigenza di parti di ricambio, e stimare il prezzo della riparazione. In tali casi il riparatore può chiedere al consumatore solo di pagare i costi necessari per fornire le informazioni figuranti nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione. In linea con le informazioni precontrattuali e gli altri requisiti di cui alla direttiva 2011/83/UE, il riparatore dovrebbe informare il consumatore in merito a tali costi prima che il consumatore richieda il modulo europeo di informazioni sulla riparazione. Il consumatore può scegliere di non **richiedere** il modulo europeo di informazioni sulla riparazione se ritiene che i costi per ottenerlo siano troppo elevati.

Emendamento

(9) In alcune situazioni il riparatore sostiene i costi necessari per fornire le informazioni sulla riparazione e sul prezzo figuranti nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione. **L'addebito di tali costi dovrebbe essere limitato ai casi in cui** il riparatore può dover ispezionare i beni per stabilire il difetto o il tipo di riparazione necessaria, nonché l'esigenza di parti di ricambio, e stimare il prezzo della riparazione. In tali casi il riparatore può chiedere al consumatore solo di pagare i costi necessari per fornire le informazioni figuranti nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione. **Tali costi non devono in alcun modo costituire un ostacolo al resto del processo di riparazione né avere un effetto dissuasivo rispetto alla riparazione in generale.** In linea con le informazioni precontrattuali e gli altri requisiti di cui alla direttiva 2011/83/UE, il riparatore dovrebbe informare il consumatore in merito a tali costi prima che il consumatore richieda il modulo europeo di informazioni sulla riparazione. Il consumatore può

scegliere di non *ricevere* il modulo europeo di informazioni sulla riparazione se ritiene che i costi per ottenerlo siano troppo elevati.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) La direttiva (UE) 2019/771 stabilisce l'obbligo per i venditori di riparare i beni in caso di difetto di conformità sussistente al momento della consegna e che si manifesta entro il periodo di responsabilità. Ai sensi di tale direttiva, i consumatori non hanno diritto alla riparazione per i difetti che esulano da tale obbligo. Di conseguenza molti beni difettosi, anche se altrimenti funzionali, sono buttati via prematuramente. Al fine di incoraggiare i consumatori a riparare i beni in tali situazioni, la presente direttiva dovrebbe imporre ai produttori l'obbligo di riparare i beni ***ai quali si applicano le specifiche di riparabilità imposte dagli atti giuridici dell'Unione***. L'obbligo di riparazione dovrebbe essere imposto, su richiesta del consumatore, ai produttori di tali beni, poiché questi ultimi sono i destinatari delle specifiche di riparabilità. Tale obbligo dovrebbe applicarsi ai produttori stabiliti sia all'interno che all'esterno dell'Unione in relazione ai beni immessi sul mercato dell'Unione.

Emendamento

(11) La direttiva (UE) 2019/771 stabilisce l'obbligo per i venditori di riparare i beni in caso di difetto di conformità sussistente al momento della consegna e che si manifesta entro il periodo di responsabilità. Ai sensi di tale direttiva, i consumatori non hanno diritto alla riparazione per i difetti che esulano da tale obbligo. Di conseguenza molti beni difettosi, anche se altrimenti funzionali, sono buttati via prematuramente. Al fine di incoraggiare i consumatori a riparare i beni in tali situazioni, la presente direttiva dovrebbe imporre ai produttori l'obbligo di riparare i beni ***elencati nell'allegato II della presente direttiva***. L'obbligo di riparazione dovrebbe essere imposto, su richiesta del consumatore, ai produttori di tali beni, poiché questi ultimi sono i destinatari delle specifiche di riparabilità. Tale obbligo dovrebbe applicarsi ai produttori stabiliti sia all'interno che all'esterno dell'Unione in relazione ai beni immessi sul mercato dell'Unione. ***Tuttavia, l'obbligo di riparazione dovrebbe essere proporzionato e tenere conto della disponibilità delle parti di ricambio per la durata di vita del prodotto. Le parti di ricambio dovrebbero essere disponibili almeno per il periodo di tempo stabilito negli atti dell'Unione. Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe mettere in discussione la libertà di scelta economica dei produttori di cessare la fabbricazione di un prodotto.***

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Poiché l'obbligo di riparazione imposto ai produttori a norma della presente direttiva riguarda difetti che non sono dovuti alla non conformità dei beni a un contratto di vendita, i produttori possono effettuare la riparazione dietro pagamento di un prezzo da parte del consumatore, a fronte di un altro tipo di controprestazione o a titolo gratuito. L'imposizione di un prezzo dovrebbe incoraggiare i produttori a sviluppare modelli di business sostenibili, comprendenti la fornitura di servizi di riparazione. Tale prezzo può tenere conto, ad esempio, del costo del lavoro, del costo delle parti di ricambio, del costo di funzionamento dell'impianto di riparazione e di un margine abituale. Il prezzo e le condizioni per la riparazione dovrebbero essere concordati in un contratto tra il consumatore e il produttore, e il consumatore dovrebbe rimanere libero di decidere se il prezzo e le condizioni siano accettabili. La necessità di un tale contratto e la pressione concorrenziale esercitata da altri riparatori dovrebbero incoraggiare i produttori che hanno l'obbligo di riparazione a mantenere prezzi accettabili per i consumatori. L'obbligo di riparazione può essere adempiuto anche gratuitamente quando il difetto è coperto da una garanzia commerciale, ad esempio in relazione alla durabilità garantita dei beni.

Emendamento

(12) Poiché l'obbligo di riparazione imposto ai produttori a norma della presente direttiva riguarda difetti che non sono dovuti alla non conformità dei beni a un contratto di vendita, i produttori possono effettuare la riparazione dietro pagamento di un prezzo da parte del consumatore, a fronte di un altro tipo di controprestazione o a titolo gratuito. L'imposizione di un prezzo dovrebbe incoraggiare i produttori a sviluppare modelli di business sostenibili, comprendenti la fornitura di servizi di riparazione. Tale prezzo può tenere conto, ad esempio, del costo del lavoro, del costo delle parti di ricambio, del costo di funzionamento dell'impianto di riparazione e di un margine abituale. ***Qualora non sia possibile stimare tali costi prima della riparazione, è opportuno fornire ai consumatori informazioni sul prezzo massimo previsto.*** Il prezzo e le condizioni per la riparazione dovrebbero essere concordati in un contratto tra il consumatore e il produttore, e il consumatore dovrebbe rimanere libero di decidere se il prezzo e le condizioni siano accettabili. La necessità di un tale contratto e la pressione concorrenziale esercitata da altri riparatori dovrebbero incoraggiare i produttori che hanno l'obbligo di riparazione a mantenere prezzi accettabili per i consumatori. L'obbligo di riparazione può essere adempiuto anche gratuitamente quando il difetto è coperto da una garanzia commerciale, ad esempio in relazione alla durabilità garantita dei beni. ***Per incentivare i consumatori a far riparare il loro prodotto al di fuori della garanzia legale, un produttore può offrire in***

*prestito un bene sostitutivo o
ricondizionato per la durata della
riparazione, che sarà restituito quando il
consumatore riceverà il bene riparato.*

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) I produttori possono adempiere all'obbligo di riparazione subappaltando la riparazione, ad esempio se non dispongono dell'infrastruttura di riparazione *o se* la riparazione può essere effettuata da un riparatore più vicino al consumatore, ***anche nel caso*** in cui il produttore sia stabilito al di fuori dell'Unione.

Emendamento

(13) I produttori possono adempiere all'obbligo di riparazione subappaltando la riparazione, ad esempio se non dispongono dell'infrastruttura di riparazione. ***Per evitare costi di spedizione ed emissioni inutili, la riparazione dovrebbe essere effettuata il più vicino possibile al consumatore. Pertanto,*** la riparazione può essere effettuata da un riparatore più vicino al consumatore, ***in particolare nei casi*** in cui il produttore sia stabilito al di fuori dell'Unione.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Si applicano le specifiche stabilite negli atti delegati adottati a norma del regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] o nelle misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶, in base alle quali i produttori dovrebbero fornire accesso alle parti di ricambio, alle informazioni su riparazione e manutenzione o a qualsivoglia software, firmware o strumento ausiliario analogo per la riparazione. Tali specifiche assicurano la fattibilità tecnica della

Emendamento

(14) Si applicano le specifiche stabilite negli atti delegati adottati a norma del regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] o nelle misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶, in base alle quali i produttori dovrebbero fornire accesso alle parti di ricambio, alle informazioni su riparazione e manutenzione o a qualsivoglia software, firmware o strumento ausiliario analogo per la riparazione. Tali specifiche assicurano la fattibilità tecnica della

riparazione non solo da parte del produttore ma anche degli altri riparatori. Di conseguenza *il* consumatore *può* selezionare un riparatore di *sua scelta*.

riparazione non solo da parte del produttore ma anche degli altri riparatori. *A integrazione di tali misure, l'accesso dei riparatori indipendenti, dei professionisti della rigenerazione, dei ricondizionatori e degli utilizzatori finali a tutte le parti di ricambio, nonché a tutte le informazioni e a tutti gli strumenti associati, dovrebbe essere fornito a un costo ragionevole e in modo non discriminatorio per un periodo corrispondente almeno alla durata di vita prevista del prodotto. Di conseguenza ciò dovrebbe garantire la concorrenza e andare a vantaggio del consumatore grazie a servizi migliori e prezzi più bassi al momento di selezionare un riparatore o, se ne è capace, di eseguire personalmente la riparazione. La complessità e la sicurezza della riparazione sono legate al tipo di dispositivo. Quando è ragionevolmente prevedibile che l'esecuzione della riparazione da parte del consumatore medio possa comportare rischi per la sicurezza o richieda strumenti avanzati, i produttori dovrebbero avvertire esplicitamente il consumatore.*

¹⁶ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione) (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

¹⁶ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione) (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) L'obbligo di riparazione dovrebbe essere effettivo anche nei casi in cui il produttore è stabilito al di fuori dell'Unione. Per consentire ai consumatori

Emendamento

(15) L'obbligo di riparazione dovrebbe essere effettivo anche nei casi in cui il produttore è stabilito al di fuori dell'Unione. Per consentire ai consumatori

di rivolgersi a un operatore economico stabilito nell'Unione per adempiere a tale obbligo, la presente direttiva prevede una serie di operatori economici alternativi tenuti ad adempiere all'obbligo di riparazione del produttore in tali casi. Ciò dovrebbe *permettere ai* produttori *situati* al di fuori dell'Unione *di* organizzarsi e adempiere all'obbligo di riparazione nell'Unione.

di rivolgersi a un operatore economico stabilito nell'Unione per adempiere a tale obbligo, la presente direttiva prevede una serie di operatori economici alternativi tenuti ad adempiere all'obbligo di riparazione del produttore in tali casi. ***Dato il loro ruolo nella catena di fornitura dei beni ai consumatori, anche i prestatori di servizi di logistica dovrebbero essere coperti dalla presente direttiva.*** Ciò dovrebbe *evitare situazioni in cui nessun operatore economico stabilito nell'Unione possa adempiere all'obbligo di riparazione.* I produttori *stabiliti* al di fuori dell'Unione *dovrebbero* organizzarsi e adempiere all'obbligo di riparazione nell'Unione.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Per evitare di imporre oneri eccessivi ai produttori e garantire che essi siano in grado di adempiere all'obbligo di riparazione, è opportuno *limitare* l'obbligo di riparazione *ai* prodotti per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell'Unione prevedono specifiche di riparabilità. Le specifiche di riparabilità non obbligano i produttori a riparare i beni difettosi, ma garantiscono che i beni siano riparabili. Tali specifiche di riparabilità possono essere definite in pertinenti atti giuridici dell'Unione. Tra questi figurano ad esempio gli atti delegati adottati a norma del regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] o le misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, che creano un quadro di riferimento per migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti. La limitazione dell'obbligo di riparazione garantisce che solo i beni progettati per

Emendamento

(16) Per evitare di imporre oneri eccessivi ai produttori e garantire che essi siano in grado di adempiere all'obbligo di riparazione, è opportuno *stabilire* l'obbligo di riparazione *per i* prodotti per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell'Unione prevedono specifiche di riparabilità *e per altri prodotti riparabili, comprese le biciclette.* Le specifiche di riparabilità non obbligano i produttori a riparare i beni difettosi, ma garantiscono che i beni siano riparabili. Tali specifiche di riparabilità possono essere definite in pertinenti atti giuridici dell'Unione. Tra questi figurano ad esempio gli atti delegati adottati a norma del regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] o le misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, che creano un quadro di riferimento per migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti. La limitazione

essere riparati siano soggetti a tale obbligo. Le pertinenti specifiche di riparabilità includono le specifiche di progettazione che migliorano la possibilità di smontare i beni e prevedono la messa a disposizione, per un periodo minimo, di una serie di parti di ricambio. L'obbligo di riparazione corrisponde all'ambito di applicazione delle specifiche di riparabilità, ad esempio le specifiche di progettazione ecocompatibile possono essere applicate solo a determinati componenti dei beni oppure può essere stabilito un periodo di tempo specifico per la messa a disposizione delle parti di ricambio. L'obbligo di riparazione a norma della presente direttiva, che consente al consumatore di chiedere la riparazione direttamente al produttore nella fase post-vendita, integra le pertinenti specifiche di riparabilità sul piano dell'offerta stabilite nel regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili], incentivando le richieste di riparazione da parte dei consumatori.

¹⁷ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione).

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

dell'obbligo di riparazione garantisce che solo i beni progettati per essere riparati siano soggetti a tale obbligo. Le pertinenti specifiche di riparabilità includono le specifiche di progettazione che migliorano la possibilità di smontare i beni e prevedono la messa a disposizione, per un periodo minimo, di una serie di parti di ricambio. L'obbligo di riparazione corrisponde all'ambito di applicazione delle specifiche di riparabilità, ad esempio le specifiche di progettazione ecocompatibile possono essere applicate solo a determinati componenti dei beni oppure può essere stabilito un periodo di tempo specifico per la messa a disposizione delle parti di ricambio. L'obbligo di riparazione a norma della presente direttiva, che consente al consumatore di chiedere la riparazione direttamente al produttore nella fase post-vendita, integra le pertinenti specifiche di riparabilità sul piano dell'offerta stabilite nel regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili], incentivando le richieste di riparazione da parte dei consumatori.

¹⁷ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione).

Emendamento

(16 bis) Entro 5 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione della presente direttiva ed esaminare il suo contributo, in particolare per quanto concerne gli articoli 5, 9 bis e

12, al corretto funzionamento del mercato interno, all'elevato livello di protezione dei consumatori e al miglioramento della sostenibilità ambientale dei prodotti, come pure l'impatto sulle imprese, segnatamente le microimprese e le piccole e medie imprese. Con riferimento all'articolo 7, la Commissione dovrebbe esaminare e valutare l'efficacia delle piattaforme online per la riparazione sulla base dei dati dei singoli Stati membri recanti informazioni sul numero di fornitori di servizi di riparazione attivi, sui consumatori e sul numero di transazioni effettuate. La Commissione dovrebbe redigere una relazione sui principali risultati e trasmetterla al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione. La relazione dovrebbe essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Al fine di garantire la certezza del diritto, l'allegato II della presente direttiva elenca i gruppi di prodotti interessati dalle specifiche di riparabilità previste dagli atti giuridici dell'Unione. Al fine di garantire la coerenza con ***le future specifiche di riparabilità previste dagli atti giuridici dell'Unione***, il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto riguarda, in particolare, l'inserimento di nuovi gruppi di prodotti nell'allegato II quando sono adottate nuove specifiche di riparabilità. È

Emendamento

(17) Al fine di garantire la certezza del diritto, l'allegato II della presente direttiva elenca i gruppi di prodotti interessati ***dall'obbligo di riparazione a norma della presente direttiva o*** dalle specifiche di riparabilità previste dagli atti giuridici dell'Unione, ***nonché altri beni riparabili, comprese le biciclette***. Al fine di garantire la coerenza con ***i futuri sviluppi del mercato e della legislazione***, il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto riguarda, in particolare, l'inserimento di nuovi gruppi di

di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016¹⁸. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

¹⁸ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 213 del 12.5.2016, pag. 1).

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Al fine di aumentare la conoscenza del consumatore in merito alla disponibilità della riparazione e quindi la probabilità di quest'ultima, i produttori dovrebbero informare i consumatori dell'esistenza di tale obbligo. Le informazioni dovrebbero indicare i beni rientranti in tale obbligo e spiegare che per tali beni è prevista la riparazione, e in quale misura, ad esempio

prodotti nell'allegato II, *ad esempio* quando sono adottate nuove specifiche di riparabilità. *Nell'aggiungere nuovi gruppi di prodotti all'allegato II, la Commissione dovrebbe eseguire una valutazione d'impatto, in particolare quando l'aggiunta è effettuata indipendentemente da altri atti del diritto dell'Unione.* È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016¹⁸. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

¹⁸ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 213 del 12.5.2016, pag. 1).

Emendamento

(20) Al fine di aumentare la conoscenza del consumatore in merito alla disponibilità della riparazione e quindi la probabilità di quest'ultima, i produttori *o i venditori* dovrebbero informare i consumatori dell'esistenza di tale obbligo. Le informazioni dovrebbero indicare i beni rientranti in tale obbligo e spiegare che per tali beni è prevista la riparazione, e in quale

attraverso subappaltatori. Tali informazioni dovrebbero essere facilmente accessibili al consumatore, essere fornite in modo chiaro e comprensibile senza che il consumatore debba farne richiesta ed essere in linea con i requisiti di accessibilità della direttiva 2019/882. Il produttore *è libero* di stabilire i mezzi con cui *informerà* il consumatore.

misura, ad esempio attraverso subappaltatori. Tali informazioni dovrebbero essere facilmente accessibili al consumatore, essere fornite in modo chiaro e comprensibile senza che il consumatore debba farne richiesta ed essere in linea con i requisiti di accessibilità della direttiva 2019/882. Il produttore *o, se del caso, il venditore, sono liberi* di stabilire i mezzi con cui *informeranno* il consumatore, *ad esempio presso il punto vendita, in maniera visibile ed evidente*.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Al fine di incentivare la riparazione, gli Stati membri dovrebbero garantire che nel proprio territorio esista almeno una piattaforma online che consenta ai consumatori di cercare i riparatori adatti. Può trattarsi di una piattaforma esistente o gestita da privati, purché rispetti le condizioni stabilite nella presente direttiva. La piattaforma dovrebbe includere strumenti comparativi indipendenti e di facile utilizzo che aiutino il consumatore a valutare e confrontare le caratteristiche dei diversi fornitori di servizi di riparazione, incentivandolo così a scegliere la riparazione anziché l'acquisto di nuovi beni. Sebbene la piattaforma miri ad agevolare la ricerca di servizi di riparazione nei rapporti tra le imprese e i consumatori, gli Stati membri sono liberi di estenderne la portata per includere anche i rapporti tra imprese e le iniziative di riparazione di tipo partecipativo.

Emendamento

(21) Al fine di incentivare la riparazione, gli Stati membri dovrebbero garantire che nel proprio territorio esista almeno una piattaforma online che consenta ai consumatori di cercare i riparatori adatti. Può trattarsi di una piattaforma esistente o gestita da privati, purché rispetti le condizioni stabilite nella presente direttiva. ***Se tale piattaforma online non esiste, gli Stati membri dovrebbero cercare di crearne una in collaborazione con gli operatori economici interessati.*** La piattaforma dovrebbe includere strumenti comparativi indipendenti e di facile utilizzo che aiutino il consumatore a valutare e confrontare le caratteristiche dei diversi fornitori di servizi di riparazione, incentivandolo così a scegliere la riparazione anziché l'acquisto di nuovi beni. Sebbene la piattaforma miri ad agevolare la ricerca di servizi di riparazione nei rapporti tra le imprese e i consumatori, gli Stati membri sono liberi di estenderne la portata per includere anche i rapporti tra imprese e le iniziative di riparazione di tipo partecipativo.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Al fine di agevolare l'ottenimento del modulo europeo di informazioni sulla riparazione, la piattaforma online dovrebbe prevedere la possibilità per i consumatori di chiedere il modulo direttamente al riparatore attraverso la piattaforma stessa. Tale possibilità dovrebbe essere indicata in modo visibile sulla piattaforma online. Per far conoscere le piattaforme nazionali online per la riparazione e facilitare l'accesso a tali piattaforme in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero garantire che le proprie piattaforme online siano accessibili attraverso le pertinenti pagine web nazionali collegate allo sportello digitale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰. ***Per sensibilizzare i consumatori alla piattaforma online, gli Stati membri dovrebbero intraprendere azioni adeguate, ad esempio segnalare la piattaforma online sui siti web nazionali pertinenti o condurre campagne di comunicazione.***

²⁰ Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

Emendamento

(25) Al fine di agevolare l'ottenimento del modulo europeo di informazioni sulla riparazione, la piattaforma online dovrebbe prevedere la possibilità per i consumatori di chiedere il modulo direttamente al riparatore attraverso la piattaforma stessa. Tale possibilità dovrebbe essere indicata in modo visibile sulla piattaforma online. Per far conoscere le piattaforme nazionali online per la riparazione e facilitare l'accesso a tali piattaforme in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero garantire che le proprie piattaforme online siano accessibili attraverso le pertinenti pagine web nazionali collegate allo sportello digitale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰. ***Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione il link alle piattaforme online per la riparazione esistenti nel loro territorio entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva e il link a ogni nuova piattaforma online per la riparazione entro 14 giorni lavorativi dal suo lancio. La Commissione dovrebbe mettere a disposizione del pubblico una banca dati facilmente accessibile e leggibile meccanicamente delle piattaforme online per la riparazione registrate negli Stati membri.***

²⁰ Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) *Per sensibilizzare i consumatori alla piattaforma online per la riparazione, gli Stati membri dovrebbero intraprendere azioni adeguate, ad esempio segnalare la piattaforma online sui siti web nazionali pertinenti o condurre campagne di comunicazione. Anche gli operatori economici o le piattaforme online che permettono la conclusione di contratti a distanza dovrebbero intraprendere azioni adeguate per informare i consumatori in merito alla piattaforma online per la riparazione, ad esempio inviando al consumatore il link o pubblicizzandolo in negozio. I metodi di sensibilizzazione dovrebbero tenere conto dei consumatori con bassi livelli di alfabetizzazione e competenze digitali ed essere loro accessibili.*

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) *Dal momento che una netta maggioranza dei cittadini dell'Unione preferisce far riparare un bene piuttosto che acquistarne uno nuovo^{1 bis}, tutti i consumatori dovrebbero disporre dei mezzi per far riparare i loro beni al di fuori del periodo di garanzia legale. Ciò non solo andrebbe a beneficio della transizione verde, ma sosterebbe anche le imprese europee. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero creare incentivi finanziari per promuovere la riparazione. In molti Stati membri misure di questo*

tipo esistono già sotto forma di fondi nazionali per la riparazione o buoni per la riparazione. Al fine di sostenere ulteriormente gli Stati membri nel promuovere la riparazione, la Commissione dovrebbe proporre al Consiglio una modifica per estendere l'ambito di applicazione dell'allegato III, punto 19, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ad altre categorie di prodotti, almeno a quelle menzionate nell'allegato II della presente direttiva. Ciò potrebbe rafforzare la coerenza tra le categorie di prodotti di cui all'allegato II della presente direttiva e all'allegato III della direttiva 2006/112/CE del Consiglio. Tutti i consumatori potrebbero pertanto ottenere la riparazione dei loro beni anziché acquistarne altri sostitutivi. Inoltre gli Stati membri dovrebbero accordare particolare attenzione alle microimprese e alle piccole e medie imprese, in quanto rappresentano una parte essenziale della catena di riparazione. Gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione in merito alle misure adottate, e la Commissione dovrebbe rendere pubbliche tali misure.

^{1 bis} Cfr. Relazione Eurobarometro Flash 388 del giugno 2014 dal titolo "Attitudes of Europeans towards waste management and resource efficiency" (Atteggiamento degli europei nei confronti della gestione dei rifiuti e dell'efficienza delle risorse).

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 ter) È necessario che gli Stati membri determinino le sanzioni da

irrogare per le violazioni della presente direttiva e ne garantiscano l'applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 27

Testo della Commissione

(27) La Commissione dovrebbe consentire lo sviluppo di una norma di qualità europea volontaria per i servizi di riparazione, ad esempio incoraggiando e agevolando la cooperazione volontaria su una norma tra imprese, autorità pubbliche e altri portatori di interessi o presentando una richiesta di normazione alle organizzazioni di normazione europee. Una norma europea per i servizi di riparazione potrebbe rafforzare la fiducia dei consumatori nei servizi di riparazione in tutta l'Unione. Tale norma potrebbe includere aspetti che influiscono sulle decisioni dei consumatori in materia di riparazione, come il tempo necessario per completare la riparazione, la disponibilità di beni sostitutivi temporanei, le garanzie di qualità come una garanzia commerciale sulla riparazione e la disponibilità di servizi accessori, quali la rimozione, l'installazione e il trasporto offerti dai riparatori.

Emendamento

(27) La Commissione dovrebbe consentire lo sviluppo di una norma di qualità europea volontaria per i servizi di riparazione, ad esempio incoraggiando e agevolando la cooperazione volontaria su una norma tra imprese, autorità pubbliche e altri portatori di interessi, **quali fornitori di servizi di riparazione indipendenti e su base partecipativa**, o presentando una richiesta di normazione alle organizzazioni di normazione europee. Una norma europea per i servizi di riparazione potrebbe rafforzare la fiducia dei consumatori nei servizi di riparazione in tutta l'Unione. Tale norma potrebbe includere aspetti che influiscono sulle decisioni dei consumatori in materia di riparazione, come il tempo necessario per completare la riparazione, la disponibilità di beni sostitutivi temporanei, le garanzie di qualità come una garanzia commerciale sulla riparazione e la disponibilità di servizi accessori, quali la rimozione, l'installazione e il trasporto offerti dai riparatori.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Al fine di promuovere la

Emendamento

(28) Al fine di promuovere la

riparazione nel quadro della responsabilità del venditore quale stabilita nella direttiva (UE) 2019/771, è opportuno adattare le condizioni armonizzate alle quali può essere esercitata la scelta tra i rimedi della riparazione e della sostituzione. Dovrebbe essere mantenuto il principio stabilito nella direttiva (UE) 2019/771, secondo cui uno dei criteri per determinare il rimedio applicabile consiste nel valutare se il rimedio prescelto imporrebbe al venditore costi sproporzionati rispetto al rimedio alternativo. Il consumatore mantiene il diritto di scegliere la riparazione anziché la sostituzione, a meno che la riparazione sia impossibile ***o imponga al venditore costi sproporzionati rispetto alla sostituzione.*** Tuttavia, se i costi della sostituzione sono superiori o uguali ai costi della riparazione, il venditore dovrebbe sempre riparare i beni. Di ***conseguenza*** il consumatore ha il ***diritto*** di ***scegliere la sostituzione solo quando è più economica della*** riparazione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2019/771.

riparazione nel quadro della responsabilità del venditore quale stabilita nella direttiva (UE) 2019/771, è opportuno adattare le condizioni armonizzate alle quali può essere esercitata la scelta tra i rimedi della riparazione e della sostituzione. Dovrebbe essere mantenuto il principio stabilito nella direttiva (UE) 2019/771, secondo cui uno dei criteri per determinare il rimedio applicabile consiste nel valutare se il rimedio prescelto imporrebbe al venditore costi sproporzionati rispetto al rimedio alternativo. Il consumatore mantiene il diritto di scegliere la riparazione anziché la sostituzione, a meno che la riparazione sia impossibile ***dal punto di vista giuridico o pratico.*** Tuttavia, se i costi della sostituzione sono superiori o uguali ai costi della riparazione, il venditore dovrebbe sempre riparare i beni, ***a meno che la riparazione crei notevoli inconvenienti per il consumatore. Le situazioni in cui la riparazione creerebbe notevoli inconvenienti per il consumatore dovrebbero essere esaminate caso per caso, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene. A tale riguardo, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che un notevole inconveniente per il consumatore potrebbe essere inteso come un onere tale da dissuadere un consumatore medio dal far valere i propri diritti. In tale contesto, ciò vale in particolare quando il consumatore ha un valido interesse all'uso ininterrotto dei beni e una sostituzione temporanea non può essere fornita, o non può essere fornita in tempo utile, o non sarebbe adeguata alle esigenze del consumatore, dissuadendo così il consumatore dal riparare i beni. Si può presumere che sussistano notevoli inconvenienti anche nel caso in cui i beni siano già stati oggetto di misure di riparazione per soddisfare le norme di conformità e debbano successivamente essere riparati dopo un breve periodo di tempo a causa di un difetto di conformità, danneggiando***

così la fiducia nella riparabilità dei beni e dissuadendo il consumatore dall'esercitare il suo diritto alla riparazione. Inoltre, nel caso in cui una riparazione non ripristini la conformità del bene, dovrebbero applicarsi i principi stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/771. Ciò dovrebbe evitare situazioni in cui un consumatore subisce riparazioni consecutive dello stesso bene per lo stesso difetto. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2019/771.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 bis) Per sostenere i consumatori e incoraggiare la riparazione, il venditore dovrebbe, a seconda delle specificità della categoria di prodotti interessata, prestare al consumatore un prodotto sostitutivo se la riparazione non è stata completata entro un periodo di tempo ragionevole. Questo prodotto sostitutivo, che può anche essere un bene ricondizionato, dovrebbe essere prestato al consumatore temporaneamente senza costi. Inoltre, il venditore dovrebbe procedere alla riparazione entro un periodo di tempo ragionevole.

Emendamento 25

Proposta di direttiva Considerando 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 ter) La direttiva (UE) 2019/771 stabilisce l'obbligo per i venditori di riparare i beni in caso di difetto di conformità sussistente al momento della

consegna e che si manifesta entro il periodo di responsabilità. Al fine di promuovere la riparazione entro il periodo di responsabilità, una volta che hanno scelto la riparazione come rimedio per ripristinare la conformità del bene, i consumatori dovrebbero poter beneficiare di una proroga del periodo di responsabilità di un anno a partire dal momento in cui il bene viene loro restituito riparato, purché gli Stati membri abbiano mantenuto o introdotto termini per la conformità del bene originale conformemente all'articolo 10, paragrafi 1, 2 o 3, di tale direttiva. La proroga del periodo di garanzia legale dovrebbe applicarsi solo alla prima riparazione a norma della direttiva (UE) 2019/771. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2019/771.

Emendamento 26

Proposta di direttiva Considerando 28 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 quater) I consumatori che scelgono la riparazione come rimedio per ripristinare la conformità dei beni dovrebbero poter scegliere che sia il venditore o il produttore a ripristinare la conformità dei beni. Quando i consumatori scelgono che sia il produttore a ripristinare la conformità del prodotto, dovrebbe essere stabilita una responsabilità diretta del produttore per la riparazione del prodotto. In tal caso, il produttore dovrebbe riparare il prodotto per porre rimedio alla non conformità. I produttori dovrebbero cercare di reagire rapidamente per determinare se il prodotto possa essere riparato. Se la riparazione è impossibile, il produttore dovrebbe valutare la situazione e risolverla in modo conveniente per il

consumatore, ad esempio contattando il venditore iniziale e il consumatore. Per evitare la stessa riparazione per lo stesso difetto da parte del venditore in un caso del genere, il venditore dovrebbe essere esonerato dalla sua responsabilità per quel difetto e, una volta riparato con successo dal produttore, il bene dovrebbe essere considerato conforme. La responsabilità del produttore in caso di riparazione come rimedio a una non conformità non dovrebbe incidere su nessun altro diritto del consumatore nel quadro della direttiva (UE) 2019/771.

Emendamento 27

Proposta di direttiva Considerando 28 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 quinquies) Al fine di incentivare i consumatori a optare per la riparazione, la garanzia commerciale non dovrebbe contenere termini che scoraggino i consumatori dall'avvalersi del loro diritto alla riparazione di un bene non conforme.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30) Al fine di consentire agli operatori economici di adeguarsi, è opportuno introdurre disposizioni transitorie relative all'applicazione di determinati articoli della presente direttiva. Pertanto l'obbligo di riparazione e quello di fornire le informazioni su tale obbligo dovrebbero applicarsi ai contratti per la fornitura di servizi di riparazione dopo [24 mesi dall'entrata in vigore]. La modifica della

(30) Al fine di consentire agli operatori economici di adeguarsi, è opportuno introdurre disposizioni transitorie relative all'applicazione di determinati articoli della presente direttiva. Pertanto l'obbligo di riparazione e quello di fornire le informazioni su tale obbligo dovrebbero applicarsi ai contratti per la fornitura di servizi di riparazione dopo [18 mesi dall'entrata in vigore]. La modifica della

direttiva (UE) 2019/771 dovrebbe applicarsi solo ai contratti di vendita conclusi dopo [24 mesi dall'entrata in vigore] per garantire la certezza del diritto e concedere ai venditori il tempo sufficiente per adeguarsi alla modifica dei rimedi della riparazione e della sostituzione.

direttiva (UE) 2019/771 dovrebbe applicarsi solo ai contratti di vendita conclusi dopo [18 mesi dall'entrata in vigore] per garantire la certezza del diritto e concedere ai venditori il tempo sufficiente per adeguarsi alla modifica dei rimedi della riparazione e della sostituzione.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva stabilisce norme comuni che **promuovono la** riparazione dei beni al fine di contribuire al buon funzionamento del mercato interno, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori e dell'ambiente.

Emendamento

1. La presente direttiva stabilisce norme comuni che **rafforzano il diritto dei consumatori alla** riparazione dei beni al fine di contribuire al buon funzionamento del mercato interno, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori e dell'ambiente.

Emendamento 30

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. "riparazione": il ripristino del prodotto difettoso o del rifiuto a una condizione in cui soddisfa l'uso cui è destinato;

Emendamento 31

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

2. "riparatore": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel quadro della

Emendamento

2. "riparatore": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel quadro della

propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, fornisce un servizio di riparazione, compresi i produttori e i venditori che forniscono servizi di riparazione e i fornitori di servizi di riparazione indipendenti o collegati a detti produttori o venditori;

propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, fornisce un servizio di riparazione, compresi i produttori e i venditori che forniscono servizi di riparazione e i fornitori di servizi di riparazione indipendenti, **professionisti** o collegati a detti produttori o venditori;

Emendamento 32

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. "operatore indipendente": una persona fisica o giuridica, diversa da un mandatario o da un venditore o riparatore autorizzato, coinvolta direttamente o indirettamente nella riparazione e manutenzione del bene, compresi riparatori, fabbricanti o distributori di utensili, apparecchiature per la riparazione o parti di ricambio, nonché editori di informazioni tecniche, addetti all'assistenza e addetti a servizi d'ispezione e di prova e alla formazione di installatori e fornitori di servizi a distanza;

Emendamento 33

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. "fornitore di servizi di logistica": qualsiasi persona fisica o giuridica che offre, nel corso dell'attività commerciale, almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione di un prodotto, senza essere proprietario del prodotto, ad eccezione dei servizi postali definiti all'articolo 2, punto 1, della

direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}, dei servizi di consegna dei pacchi come definiti all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 ter}, nonché di qualsiasi altro servizio postale o di trasporto merci;

^{1 bis} Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14).

^{1 ter} Regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 19).

Emendamento 34

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***Gli Stati membri provvedono affinché, prima che un consumatore sia vincolato da un contratto per la fornitura di servizi di riparazione, il riparatore gli fornisca, su richiesta, il modulo europeo di informazioni sulla riparazione di cui all'allegato I su un supporto durevole ai sensi dell'articolo 2, punto 11, della direttiva (UE) 2019/771.***

Emendamento

1. ***I riparatori possono fornire al consumatore il modulo europeo di informazioni sulla riparazione di cui all'allegato I della presente direttiva su un supporto durevole ai sensi dell'articolo 2, punto 11, della direttiva (UE) 2019/771. In tali casi, i produttori o l'operatore economico interessato conformemente all'articolo 5 della presente direttiva forniscono in modo chiaro al riparatore le informazioni di cui ha bisogno per compilare il modulo europeo di informazioni sulla riparazione.***

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I riparatori diversi da quelli obbligati alla riparazione a norma dell'articolo 5 non sono tenuti a fornire il modulo europeo di informazioni sulla riparazione se non intendono fornire il servizio di riparazione.

Emendamento

soppresso

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Il riparatore può chiedere al consumatore di pagare i costi necessari che deve sostenere per fornire le informazioni figuranti nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione.

Emendamento

Se per stimare il prezzo della riparazione serve un esame fisico del prodotto, compresa una valutazione in loco, il riparatore può chiedere al consumatore di pagare i costi necessari per tale esame fisico.

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione

e) il prezzo o, se *questo* non può essere ragionevolmente calcolato in anticipo, le relative modalità di calcolo e il prezzo massimo per la riparazione;

Emendamento

e) il prezzo *massimo previsto per la riparazione, comprendente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il costo delle parti di ricambio, il costo del lavoro, i costi di spedizione, le spese di consegna o le spese postali* o, se il prezzo totale o uno dei suoi elementi non può essere ragionevolmente calcolato in anticipo, le relative modalità di calcolo;

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(i bis) informazioni supplementari fornite spontaneamente dal riparatore.

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta del consumatore, il produttore ripari, **gratuitamente o a fronte di un corrispettivo in denaro o di una controprestazione di altro tipo, i beni per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato II prevedono specifiche di riparabilità.** Il produttore non è obbligato a riparare i beni qualora la riparazione sia impossibile. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di riparazione il produttore può subappaltare la riparazione.

1. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta del consumatore, il produttore ripari **i beni che sono elencati nell'allegato II, indipendentemente dal fatto che gli atti giuridici dell'Unione prevedano specifiche di riparabilità per tali beni. Il produttore non è obbligato a riparare i beni qualora la riparazione sia impossibile dal punto di vista giuridico o pratico.** Il produttore non respinge la richiesta del consumatore esclusivamente a causa di considerazioni economiche quali i costi. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di riparazione il produttore può subappaltare la riparazione. **In tali casi, il produttore fornisce al riparatore tutte le informazioni pertinenti per consentirgli di adempiere ai propri obblighi.**

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La riparazione di cui al paragrafo 1 è effettuata alle seguenti condizioni:

a) a titolo gratuito o a fronte di una controprestazione;

b) entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il produttore ha il possesso fisico del bene, ha ricevuto il bene o ha avuto l'accesso al bene dal consumatore;

c) a titolo gratuito o a un costo ragionevole, il produttore può fornire al consumatore un bene sostitutivo per la durata della riparazione; e

d) nei casi in cui la riparazione sia materialmente o giuridicamente impossibile, il produttore può fornire al consumatore un prodotto ricondizionato che, previa accettazione da parte del consumatore, assolve il produttore dall'obbligo di riparazione di cui al presente articolo.

Emendamento 41

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora il produttore obbligato alla riparazione a norma del paragrafo 1 sia stabilito al di fuori *dell'Unione, all'obbligo adempie il suo mandatario nell'Unione. Qualora il produttore non abbia un mandatario nell'Unione, all'obbligo adempie l'importatore del bene. Qualora non vi sia alcun importatore, all'obbligo adempie il distributore del bene.*

Emendamento

2. Qualora il produttore obbligato alla riparazione a norma del paragrafo 1 sia stabilito al di fuori, *egli nomina, mediante mandato scritto, un mandatario per garantire il rispetto della presente direttiva. Egli provvede affinché il mandatario disponga delle risorse e del mandato necessari per adempiere agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva.*

Qualora il produttore non abbia un mandatario nell'Unione, all'obbligo adempie l'importatore del bene. Qualora non vi sia alcun importatore, all'obbligo adempie il fornitore di servizi di logistica del bene. Qualora non vi sia alcun fornitore di servizi di logistica, all'obbligo adempie il distributore del bene.

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I produttori garantiscono che i **riparatori indipendenti** abbiano accesso **alle** parti di ricambio **e alle** informazioni e **agli** strumenti relativi alla riparazione **conformemente** agli **atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato II**.

Emendamento

3. **Per tutti i beni elencati nell'allegato II della presente direttiva**, i produttori garantiscono che **i riparatori indipendenti, i professionisti della rigenerazione, i ricondizionatori e gli utenti finali** abbiano accesso **a tutte le** parti di ricambio **nonché a tutte le** informazioni e **a tutti gli** strumenti relativi alla riparazione, **compresi gli strumenti diagnostici, a un costo ragionevole e non discriminatorio per un periodo corrispondente almeno alla durata di vita prevista del prodotto. L'accesso** agli strumenti diagnostici **è fornito nel rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei segreti commerciali di cui all'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943.**

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. I produttori mettono a disposizione sui loro siti web tutte le informazioni relative alla riparazione, quali il prezzo di riparazione e dei pezzi di ricambio, per i beni elencati nell'allegato II.

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. I produttori non ostacolano la riparazione mediante tecniche

contrattuali o tecniche basate su hardware o software. I produttori non impediscono l'uso, da parte di riparatori indipendenti, di parti di ricambio originali o di seconda mano, di parti di ricambio compatibili e di parti di ricambio stampate in 3D, se conformi ai requisiti previsti dal diritto nazionale o dell'Unione.

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater. *I produttori non possono rifiutarsi di fornire assistenza o effettuare la riparazione di un dispositivo acquistato o precedentemente riparato al di fuori delle loro reti di assistenza o distribuzione autorizzate.*

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 per modificare l'allegato II **aggiornando l'elenco degli atti giuridici dell'Unione che stabiliscono specifiche di riparabilità** alla luce degli sviluppi legislativi.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 per modificare l'allegato II **aggiungendo all'elenco nuovi beni riparabili** alla luce degli sviluppi legislativi **o di mercato**.

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 6

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché il produttore informi il consumatore del proprio obbligo di riparazione a norma dell'articolo 5 e fornisca informazioni sui servizi di riparazione in modo facilmente accessibile, chiaro e comprensibile, ad esempio attraverso la piattaforma online di cui all'articolo 7.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché il produttore **o il venditore** informi il consumatore del proprio obbligo di riparazione a norma dell'articolo 5 e fornisca informazioni sui servizi di riparazione **gratuiti** in modo facilmente accessibile, chiaro e comprensibile, ad esempio attraverso la piattaforma online di cui all'articolo 7, **sui rispettivi siti web e presso il punto vendita.**

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché esista almeno una piattaforma online per il loro territorio **che consenta** ai consumatori di trovare riparatori. **Tale piattaforma:**

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché esista almeno una piattaforma online per il loro territorio. **Gli Stati membri promuovono in particolare le iniziative private volte a istituire tali piattaforme online. Una piattaforma online di questo tipo consente** ai consumatori di trovare **facilmente** riparatori, **comprese iniziative di riparazione di tipo partecipativo e i repair café, e:**

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) include funzioni di ricerca riguardanti i beni, il luogo di fornitura dei servizi di riparazione, le condizioni di riparazione, compresi i tempi necessari per completare la riparazione, la disponibilità di beni sostitutivi temporanei e il luogo in

Emendamento

(a) include funzioni di ricerca riguardanti i beni, il luogo di fornitura dei servizi di riparazione, **compresa una funzione basata su mappe, la possibilità di fornire servizi transfrontalieri,** le condizioni di riparazione, compresi i tempi

cui il consumatore consegna i beni per la riparazione, nonché la disponibilità e le condizioni dei servizi accessori offerti dai riparatori, compresi la rimozione, l'installazione e il trasporto, e le norme di qualità europee o nazionali applicabili;

necessari per completare la riparazione, la disponibilità di beni sostitutivi temporanei e il luogo in cui il consumatore consegna i beni per la riparazione, nonché la disponibilità e le condizioni dei servizi accessori offerti dai riparatori, compresi la rimozione, l'installazione e il trasporto, e le norme di qualità europee o nazionali applicabili;

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) informa i consumatori in merito agli incentivi fiscali e finanziari applicabili per ridurre i costi di riparazione;

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) consente ai consumatori di fornire una recensione o una valutazione che rifletta la qualità del lavoro dei riparatori;

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora nel territorio di uno Stato membro esista almeno una piattaforma di proprietà privata che soddisfa i requisiti di cui al primo comma, l'obbligo di cui a tale comma è considerato soddisfatto dal

rispettivo Stato membro.

Emendamento 53

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per i riparatori, i venditori di beni soggetti a ricondizionamento e gli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento la registrazione alla piattaforma online è volontaria. Gli Stati membri determinano l'accesso alla piattaforma conformemente al diritto dell'Unione. Per i consumatori l'uso della piattaforma online è gratuito.

Emendamento

3. Per i riparatori, ***le iniziative di riparazione a livello di comunità come i repair café***, i venditori di beni soggetti a ricondizionamento e gli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento la registrazione alla piattaforma online è volontaria. Gli Stati membri determinano l'accesso alla piattaforma conformemente al diritto dell'Unione. Per i consumatori l'uso della piattaforma online è gratuito.

Emendamento 54

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le piattaforme online siano accessibili e affinché le informazioni fornite siano aggiornate e presentate in modo facilmente comprensibile per i consumatori.

Emendamento 55

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il link alle piattaforme online esistenti per la riparazione nel loro territorio entro [12 mesi dall'entrata in

vigore della presente direttiva] e il link a ogni nuova piattaforma online per la riparazione entro 14 giorni lavorativi dal suo lancio. La Commissione tiene una banca dati disponibile al pubblico, facilmente accessibile e leggibile meccanicamente delle piattaforme online per la riparazione registrate negli Stati membri.

Emendamento 56

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater. *Gli Stati membri e la Commissione adottano misure adeguate per informare i consumatori e gli operatori economici e i venditori interessati circa la disponibilità delle piattaforme online istituite a norma del paragrafo 1 del presente articolo e in merito al fatto che i consumatori possano accedervi facilmente.*

Emendamento 57

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quinquies. *L'operatore economico pertinente o una piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza dovrebbe fornire ai consumatori informazioni sulla disponibilità delle piattaforme online istituite nel loro territorio a norma del paragrafo 1 del presente articolo.*

Emendamento 58

**Proposta di direttiva
Articolo 7 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

**Misure per micro, piccole e medie imprese
(PMI)**

1. Gli Stati membri adottano misure adeguate per assistere le micro, piccole e medie imprese conformemente alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE nel rispetto dei requisiti e degli obblighi di cui alla presente direttiva. Tali misure devono includere almeno:

- a) linee guida o misure simili per sensibilizzare in merito alle modalità per conformarsi ai requisiti e agli obblighi di cui alla presente direttiva;**
- b) corsi di formazione personalizzati per gli imprenditori e i loro dipendenti.**

Emendamento 59

**Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 bis

**Misure degli Stati membri a favore della
riparazione**

- 1. Gli Stati membri adottano misure adeguate per promuovere la riparazione.**
- 2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono, ad esempio, assumere la forma di buoni di riparazione, fondi nazionali di riparazione o azioni e incentivi di altro tipo.**
- 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate a norma del paragrafo 1. Entro il ... [12 mesi dopo la data di recepimento della presente**

direttiva], la Commissione rende pubbliche tali misure. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle misure applicabili entro il...[12 mesi dopo la data di recepimento della presente direttiva].

4. Gli Stati membri provvedono affinché le libertà fondamentali di prestazione di servizi e di stabilimento sancite dai trattati si applichino ai prestatori di servizi di riparazione, anche in linea con la direttiva (UE) 2018/958, se del caso. Inoltre, gli Stati membri non introducono nella loro legislazione nazionale requisiti di qualificazione ingiustificati per i servizi di riparazione professionale né effettuano controlli, ispezioni o indagini ingiustificati alla luce di tali libertà fondamentali.

5. Gli Stati membri provvedono affinché il fornitore della riparazione sia responsabile di qualsiasi difetto di conformità della parte riparata o delle parti, degli aspetti o delle caratteristiche del bene riparato esistente al momento in cui il consumatore ha ricevuto il bene riparato e che si manifesta entro un periodo minimo di almeno dodici mesi da tale momento.

6. Gli Stati membri vietano pratiche che impediscano ai consumatori di esercitare il loro diritto alla riparazione, tra l'altro:

a) vietando pratiche che inducono i consumatori a ritenere che il bene in questione non possa essere riparato a causa di una precedente riparazione o di precedenti ispezioni effettuate da un riparatore indipendente, un riparatore non professionista o utenti finali, oppure insinuando che una riparazione possa causare rischi legati alla sicurezza;

b) vietando qualsiasi tecnica contrattuale o tecnica basata su hardware o software che possa impedire o limitare la riparazione e vietare il rifiuto di riparare un bene precedentemente

riparato da un riparatore indipendente, un riparatore non professionista o un utilizzatore finale.

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le garanzie commerciali di durabilità vendute in aggiunta alla garanzia legale di conformità di cui alla direttiva (UE) 2019/771 includano sempre un diritto alla riparazione del prodotto coperto nel corso della sua durata. Nel promuovere le garanzie commerciali, i produttori provvedono affinché sia fornita in maniera chiara e precisa una sintesi delle condizioni della garanzia commerciale, in modo che i consumatori siano pienamente consapevoli dei loro diritti e non siano indotti in errore.

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, si tenga conto dei seguenti criteri, non esaustivi e indicativi, ove appropriati:

- a) la natura, la gravità, l'entità e la durata della violazione;***
- b) le capacità finanziarie e le dimensioni dell'impresa interessata;***
- c) eventuali azioni intraprese dal venditore o produttore per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio;***

- d) eventuali violazioni commesse in precedenza dal venditore o produttore;*
- e) benefici finanziari conseguiti o perdite evitate dal venditore o produttore in conseguenza della violazione, se i dati al riguardo sono disponibili;*
- f) sanzioni inflitte al venditore o produttore per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui le informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio;*
- g) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.*

Emendamento 62

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Gli Stati membri provvedono a che, quando le sanzioni devono essere inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934, esse possano essere di tipo pecuniario, inflitte attraverso un procedimento amministrativo o giudiziario o entrambi, e per un importo massimo che sia almeno pari al 4 % del fatturato annuo del venditore o produttore nello Stato membro o negli Stati membri interessati.

Emendamento 63

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. Per i casi in cui deve essere inflitta una sanzione pecuniaria a norma

del paragrafo 1 ter, ma le informazioni sul fatturato annuo del venditore o produttore non sono disponibili, gli Stati membri introducono la possibilità di imporre sanzioni pecuniarie il cui importo massimo sia di almeno 2 milioni di EUR.

Emendamento 64

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri notificano le norme e le misure di cui al paragrafo 1 alla Commissione, entro **24** mesi dall'entrata in vigore, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Emendamento

2. Gli Stati membri notificano le norme e le misure di cui al paragrafo 1 alla Commissione, entro **18** mesi dall'entrata in vigore, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Emendamento 65

Proposta di direttiva Articolo 12 – punto -1 (nuovo) Direttiva (UE) 2019/771 Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo in vigore

d) è della quantità e possiede le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, normali in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, compreso il

Emendamento

La direttiva (UE) 2019/771 è modificata come segue:

(-1) all'articolo 7, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) è della quantità e possiede le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, ***riparabilità***, funzionalità, compatibilità e sicurezza, normali in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali,

produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta.

compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta."

Il testo della parte introduttiva dell'unico comma dell'articolo 12 è qui modificato per coprire gli emendamenti da 65 a 72.

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 12 – punto 1 – lettera a (nuovo)

Direttiva (UE) 2019/771

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione

All'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/771 è aggiunta la frase seguente:

In deroga alla prima frase del presente paragrafo, se i costi di sostituzione sono pari o superiori ai costi di riparazione, il venditore ripara il bene al fine di ripristinarne la conformità.

Emendamento

(1) l'articolo 13 è così modificato:

a) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

"In deroga al primo comma del presente paragrafo, se i costi di sostituzione sono pari o superiori ai costi di riparazione, il venditore ripara il bene al fine di ripristinarne la conformità, a meno che la riparazione sia impossibile dal punto di vista giuridico o pratico o arrechi notevoli inconvenienti per il consumatore."

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Articolo 12 – punto 1 – lettera b (nuovo)

Direttiva (UE) 2019/771

Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b) è inserito il paragrafo seguente:

"3 bis. Qualora scelga la riparazione come rimedio per rendere il bene conforme, il consumatore può anche indirizzare la richiesta di rendere il bene conforme direttamente al produttore. Si ritiene che l'adempimento di tale richiesta

da parte del produttore esoneri il venditore dalla sua responsabilità ai sensi dell'articolo 10."

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Articolo 12 – punto 1 – lettera c (nuovo)

Direttiva (UE) 2019/771

Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

c) è inserito il paragrafo seguente:

"4 bis. Se, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, il bene è stato reso conforme mediante riparazione, il venditore o il produttore è responsabile di qualsiasi difetto di conformità esistente dal momento in cui il consumatore riceve il bene riparato e che si manifesta entro un anno da tale momento, a condizione che gli Stati membri abbiano mantenuto o introdotto limiti temporali per la conformità del bene originale a norma dell'articolo 10, paragrafi 1, 2 o 3. Ciò non si applica se il venditore ha già riparato i beni con successo conformemente all'articolo 10. Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 3, il presente paragrafo si applica anche ai beni con elementi digitali. Il presente paragrafo lascia impregiudicati gli altri termini di cui all'articolo 10 ed eventuali altre richieste del consumatore."

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Articolo 12 – punto 1 bis (nuovo) – lettera a (nuovo)

Direttiva (UE) 2019/771

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. La riparazione *o la sostituzione sono effettuate*:
- a) senza spese;
 - b) entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore *del difetto di conformità; e*
 - c) senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene.

Emendamento

(1 bis) l'articolo 14 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. La riparazione è effettuata:

- a) senza spese;*
- b) entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore della riparazione;*
- c) senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene; e*

c bis) a seconda delle specificità della pertinente categoria di prodotti, in particolare della sua disponibilità permanente per il consumatore, il venditore fornisce gratuitamente al consumatore un bene sostitutivo, compreso un bene ricondizionato in prestito se la riparazione non può essere completata durante il periodo di cui alla lettera b).

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Articolo 12 – punto 1 bis (nuovo) – lettera b (nuovo)

Direttiva (UE) 2019/771

Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

b) è inserito il paragrafo seguente:

“1 bis. La sostituzione è effettuata:

- a) senza spese;*
- b) entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il venditore è stato informato dal*

consumatore del difetto di conformità;

c) senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha richiesto il bene;

d) su esplicita richiesta del consumatore, offrendo un bene ricondizionato."

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Articolo 12 – punto 1 bis – lettera c (nuova)

Direttiva (UE) 2019/771

Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

c) è inserito il paragrafo seguente:

"4 bis. Qualora il consumatore decida, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 bis, che sia il produttore a rendere conforme il bene mediante riparazione, per produttore si intende il venditore ai fini del presente articolo.";

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 12 – punto 1 ter (nuovo)

Direttiva (UE) 2019/771

Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

(1 ter) all'articolo 17 è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis. La garanzia commerciale non pregiudica il diritto del consumatore di cui all'articolo 13, paragrafo 3 bis, di scegliere che sia il produttore a riparare un bene non conforme. Qualsiasi condizione della garanzia commerciale che dissuada il consumatore dall'esercitare il diritto di cui

all'articolo 13, paragrafo 3 bis, è da considerarsi nulla."

Emendamento 73

Proposta di direttiva Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14 bis

Relazione di valutazione

1. Entro il ... [5 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione effettua una valutazione della presente direttiva ed esamina il suo contributo, in particolare per quanto concerne gli articoli 5, 9 bis e 12, al corretto funzionamento del mercato interno, all'elevato livello di protezione dei consumatori e al miglioramento della sostenibilità ambientale dei prodotti, come pure l'impatto sulle imprese, segnatamente le microimprese e le piccole e medie imprese.

Con riferimento all'articolo 7, la Commissione valuta l'efficacia delle piattaforme online per la riparazione sulla base di dati dei singoli Stati membri recanti informazioni sul numero di fornitori di servizi di riparazione attivi, sui consumatori e sul numero di transazioni effettuate.

2. La Commissione redige una relazione in cui presenta i principali risultati di tale valutazione e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere detta relazione.

3. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Emendamento 74

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 6 non si applicano ai contratti per la fornitura di servizi di riparazione conclusi prima del [24 mesi dall'entrata in vigore].

Emendamento

1. L'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 6 non si applicano ai contratti per la fornitura di servizi di riparazione conclusi prima del [18 mesi dall'entrata in vigore].

Emendamento 75

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'articolo 12 non si applica ai contratti di vendita conclusi prima del [24 mesi dall'entrata in vigore].

Emendamento

2. L'articolo 12 non si applica ai contratti di vendita conclusi prima del [18 mesi dall'entrata in vigore].

Emendamento 76

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [24 mesi dall'entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [18 mesi dall'entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Emendamento 77

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal [24 mesi dall'entrata in vigore].

Emendamento

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal [18 mesi dall'entrata in vigore].

Emendamento 78

**Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2 – tabella – riga 4**

Testo della Commissione

Prezzo della riparazione o, se non può essere calcolato, metodo di calcolo applicabile *e prezzo massimo della riparazione*

Emendamento

Prezzo *massimo previsto* della riparazione o, se non può essere calcolato, metodo di calcolo applicabile

Emendamento 79

**Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2 – tabella – riga 10 bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

Se del caso, informazioni supplementari fornite spontaneamente dal riparatore

Emendamento 80

**Proposta di direttiva
Allegato II – titolo**

Testo della Commissione

ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE CHE STABILISCONO SPECIFICHE DI RIPARABILITÀ

Emendamento

ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE CHE STABILISCONO SPECIFICHE DI RIPARABILITÀ **ED ELENCO DEI BENI RIPARABILI**

Emendamento 81

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 9

Testo della Commissione

9. [Telefoni cellulari, telefoni cordless e tablet conformemente al regolamento (UE) .../... della Commissione²⁹]

²⁹ ...

Emendamento

9. Telefoni cellulari, telefoni cordless e tablet conformemente al regolamento (UE) .../... della Commissione²⁹

²⁹ ...

Emendamento 82

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. *Biciclette*

MOTIVAZIONE

Proposta relativa al diritto alla riparazione

La proposta della Commissione europea recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni intende rendere più attraente la riparazione dei prodotti difettosi e quindi aumentare il numero dei beni di consumo che vengono riparati invece di essere gettati. Diversi studi e indagini hanno dimostrato che i consumatori hanno un atteggiamento positivo nei confronti della riparazione dei beni. Il relatore desidera pertanto incentivare tale tendenza nel comportamento dei consumatori e delle imprese e promuovere il cosiddetto diritto alla riparazione. La relazione segue le linee della proposta della Commissione con l'obiettivo di consentire ai consumatori di partecipare alla transizione verde verso un'economia sostenibile e circolare. A tale riguardo, il relatore ritiene che la relazione sia complementare alle proposte legislative relative alle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e alla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde.

Incentivare la riparazione nell'ambito della garanzia legale

La relazione intende chiarire gli elementi centrali della proposta e accrescerne il livello di ambizione. La legislazione in materia di tutela dei consumatori dovrebbe incoraggiare la riparazione dei prodotti difettosi. Il relatore suggerisce pertanto di migliorare l'attrattiva della riparazione nel periodo coperto dalla garanzia legale a norma della direttiva sulla vendita di beni assicurando una riparazione tempestiva e stabilendo l'obbligo di fornire ai consumatori un prodotto sostitutivo qualora la riparazione richieda tempi inutilmente lunghi. Per rendere la riparazione ancor più attraente, il periodo di garanzia legale dei beni riparati dovrebbe essere prorogato; non si tratta soltanto di una questione di sostenibilità, ma anche di chiarezza giuridica. Pertanto il relatore propone, in quanto misura *in tantum*, che il periodo di garanzia legale sia prorogato di dodici mesi una volta ripristinata la conformità di un prodotto mediante riparazione. Poiché i consumatori sono molto sensibili alle tempistiche della riparazione dei loro beni, il relatore propone che essi possano rivolgersi direttamente ai produttori per la riparazione dei prodotti difettosi. L'assolvimento della richiesta di riparazione da parte del produttore esonererà il venditore dalla sua responsabilità di conformità nei confronti del consumatore ai sensi della direttiva sulla vendita di beni senza creare un rapporto giuridico

distinto tra il consumatore e il produttore.

Creare un mercato delle riparazioni

Per i prodotti il cui difetto non è coperto, in termini di tempistiche o campo di applicazione, dalla garanzia legale a norma della direttiva sulla vendita di beni, la relazione propone di rafforzare il diritto alla riparazione per i consumatori. Secondo il relatore, il diritto alla riparazione non è un'appendice della legislazione sui prodotti, ad esempio il regolamento sulla progettazione ecocompatibile. Dal momento che l'obiettivo non è porre rimedio a un fallimento del mercato, l'ambito di applicazione di tale diritto non dovrebbe in linea di principio essere limitato alle categorie di prodotti per le quali le dinamiche del mercato non hanno portato a un'adeguata riparabilità. Tuttavia il diritto alla riparazione diventa sostanzialmente privo di significato se i produttori di prodotti per i quali gli atti giuridici dell'Unione non stabiliscono ancora specifiche giuridiche di riparabilità possono invocare con successo l'impossibilità materiale o giuridica di effettuare la riparazione. Il relatore sostiene pertanto l'approccio dell'elenco positivo proposto dalla Commissione, in base al quale i prodotti soggetti al diritto alla riparazione sono esplicitamente menzionati in un allegato. Tuttavia, dopo un'attenta valutazione, il relatore ha deciso di estendere l'ambito di applicazione della relazione a una categoria di prodotti riparabili senza specifiche giuridiche di riparabilità e per i quali le richieste di riparazione dei consumatori saranno soddisfatte dai produttori e da riparatori indipendenti senza una regolamentazione specifica sui prodotti, ovvero le biciclette. La relazione si prefigge inoltre di stimolare ulteriormente la concorrenza nelle fasi post-vendita. I produttori dovrebbero non solo fornire a tutti gli utilizzatori finali pezzi di ricambio e informazioni sulla riparazione, ma dovrebbero anche assicurare che i pezzi di ricambio non abbiano prezzi proibitivi e discriminatori. In tal modo sarà possibile rafforzare il mercato dei riparatori indipendenti dando nel contempo ai consumatori la possibilità di scegliere fornitori di servizi di riparazione diversi dai produttori. Tutto ciò, unitamente agli strumenti aggiuntivi previsti dalla proposta della Commissione, tra cui la piattaforma online e il modulo di informazioni sulla riparazione, che secondo il relatore dovrebbe essere volontario al fine di evitare oneri aggiuntivi per le imprese, consentirà ai riparatori indipendenti di competere con i produttori tradizionali. Infine, nell'ottica di assicurare che il costo della riparazione sia accessibile per tutti i cittadini, il relatore propone che gli Stati membri introducano misure, quali buoni per la riparazione o aliquote IVA ridotte per i servizi di riparazione, in grado di aumentare la domanda di servizi di riparazione,

incentivando così l'economia della riparazione. In definitiva garantire che i consumatori possano far riparare i propri beni e creare un adeguato mercato della riparazione contribuirà concretamente all'obiettivo di realizzare un'economia circolare e climaticamente neutra.

**ANNEX: LIST OF ENTITIES OR PERSONS
FROM WHOM THE RAPPORTEUR HAS RECEIVED INPUT**

The following list is drawn up on a purely voluntary basis under the exclusive responsibility of the rapporteur. The rapporteur has received input from the following entities or persons in the preparation of the report:

Entity and/or person
Toy Industries of Europe (TIE)
Deutscher Verband der Spielwarenindustrie e.V.
Digital Europe
Bitkom
Samsung
European Environmental Bureau (EEB)
Runder Tisch Reparatur
The European Consumer Organisation (BEUC)
Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (Vzbv)
Backmarket
Handelsverband Deutschland (HDE)
Rewe
Schwarz Gruppe
Vangerow GmbH
Xiaomi
HP
Sony Entertainment
Future Meetings will be accessible through the Members' profile on the European

12.10.2023

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828 (COM(2023)0155 – C9-0117/2023 – 2023/0083(COD))

Relatrice per parere: Sunčana Glavak

BREVE MOTIVAZIONE

Il diritto alla riparazione

In linea con il Green Deal europeo e il suo obiettivo di consumo sostenibile e con l'esito della Conferenza sul futuro dell'Europa, la proposta della Commissione relativa a norme comuni che promuovono la riparazione dei beni intende aumentare la riparazione dei beni di consumo.

La relatrice ha deciso di incentrare il suo progetto di parere sulle parti della proposta della Commissione con competenze condivise per la commissione per l'ambiente.

La relatrice sostiene l'iniziativa sul diritto alla riparazione e sottolinea la necessità di rendere la riparazione dei prodotti più facile, più conveniente e meno costosa per i consumatori, riducendo nel contempo i rifiuti e promuovendo il settore delle riparazioni. Il progetto di parere sottolinea la dimensione da impresa a consumatore delle riparazioni all'interno di questa proposta e osserva la stretta correlazione con la proposta legislativa sui requisiti per la progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili che è appena stata votata in seduta plenaria nel mese di luglio. Pone solide basi per facilitare le riparazioni in futuro introducendo, ad esempio, misure specifiche riguardanti l'obsolescenza precoce e un punteggio di riparazione mediante atti delegati prodotto per prodotto.

La relatrice intende rafforzare ulteriormente il diritto alla riparazione al di fuori della garanzia legale per i consumatori e per i riparatori, in particolare per quanto riguarda la disponibilità delle parti di ricambio e la trasparenza dei prezzi, che è uno degli elementi chiave nel processo di riparazione. Ciò dovrebbe rappresentare un beneficio per entrambe le parti, aiutando i riparatori a disporre delle risorse adeguate per fronteggiare l'incremento delle richieste di riparazione, e fornendo nel contempo informazioni precise ai consumatori, in particolare attraverso il modulo di informazioni e offrendo più opzioni per la riparazione. Più opzioni per la riparazione dovrebbero invogliare i consumatori a modificare la propria idea di riparazione e, di conseguenza, il loro comportamento.

La relatrice chiede inoltre di promuovere i beni ricondizionati come soluzione alternativa quando la riparazione è ritenuta impossibile. Inoltre, in aggiunta alle disposizioni proposte dalla Commissione, il rafforzamento della cultura della riparazione mediante campagne di sensibilizzazione sarà un passo importante verso il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva e avrà effettivamente una ricaduta positiva che va al di là dell'ambito di applicazione della presente direttiva. In più, ulteriori incentivi come potenziali incentivi finanziari che potrebbero essere messi a disposizione di consumatori e riparatori, aumentando la domanda di servizi di riparabilità e rendendo la riparazione una soluzione allettante per i consumatori, potrebbero fornire un ulteriore impulso per incoraggiare i consumatori a riparare i propri beni e i riparatori ad aumentare le loro offerte. La piattaforma online e il modulo di informazioni sono soluzioni che dovrebbero portare un beneficio sia ai riparatori che ai consumatori. Il modulo di informazioni consente ai consumatori di accedere a tutte le informazioni pertinenti e di confrontare diverse offerte di riparazione, mantenendo al contempo il livello di competitività tra i riparatori, che dovrebbe portare a un mercato delle riparazioni ben sviluppato, con una sana concorrenza basata su prezzi e qualità. La relatrice riconosce la necessità di piattaforme online gratuite e facilmente utilizzabili sia per i consumatori che per i riparatori. Inoltre, la relatrice propone la creazione di un portale internet principale da istituire in ciascuno Stato membro, che dovrebbe fornire l'accesso alla piattaforma online nazionale. Tale portale dovrebbe fungere da sportello unico in cui i consumatori non solo trovano collegamenti a tutti i tipi di riparatori, ma anche informazioni sui consumatori e sui loro diritti legali. Inoltre, la necessità di campagne di sensibilizzazione forti e mirate è fondamentale per garantire che i consumatori acquisiscano familiarità con l'esistenza di tale portale e della piattaforma online.

Creare un meccanismo funzionante per consentire ai consumatori di migliorare il diritto alla riparazione è al centro di questo progetto di parere, insieme al sostegno al settore delle imprese e alle PMI, sviluppando ulteriormente il mercato della riparazione, il che rappresenta per l'Unione un passo avanti verso l'obiettivo della neutralità climatica.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio¹² persegue l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno, garantendo al contempo un elevato livello

Emendamento

(1) La direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio¹² persegue l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno, garantendo al contempo un elevato livello

di protezione dei consumatori. Nell'ambito della transizione verde, la presente direttiva intende migliorare il funzionamento del mercato interno, promuovendo al contempo un consumo più sostenibile, e integra così l'obiettivo della direttiva (UE) 2019/771.

di protezione dei consumatori ***nonché una maggiore circolarità all'interno dell'economia***. Nell'ambito della transizione verde, la presente direttiva intende migliorare il funzionamento del mercato interno, promuovendo al contempo un consumo più sostenibile, e integra così l'obiettivo della direttiva (UE) 2019/771.

¹² Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).

¹² Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Al fine di realizzare detti obiettivi, e in particolare agevolare la prestazione di servizi a livello transfrontaliero e la concorrenza fra i riparatori di beni acquistati dai consumatori nel mercato interno, è necessario stabilire norme uniformi che promuovano la riparazione dei beni acquistati dai consumatori nel quadro e al di fuori della responsabilità del venditore stabilita dalla direttiva (UE) 2019/771. Gli Stati membri hanno già adottato o stanno valutando l'opportunità di introdurre norme per promuovere la riparazione e il riutilizzo dei beni acquistati dai consumatori al di fuori della responsabilità esistente del venditore stabilita dalla direttiva (UE) 2019/771. Le diverse norme imperative nazionali in questo settore rappresentano ostacoli reali o potenziali al funzionamento del mercato interno, con effetti negativi sulle

Emendamento

(2) Al fine di realizzare detti obiettivi, e in particolare agevolare la prestazione di servizi a livello transfrontaliero e la concorrenza ***leale*** fra i riparatori di beni acquistati dai consumatori nel mercato interno, ***nonché di garantire che l'Unione raggiunga la neutralità climatica entro il 2050, come stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio^{12 bis}***, è necessario stabilire norme uniformi che promuovano la riparazione dei beni acquistati dai consumatori nel quadro e al di fuori della responsabilità del venditore stabilita dalla direttiva (UE) 2019/771. Gli Stati membri hanno già adottato o stanno valutando l'opportunità di introdurre norme per promuovere la riparazione e il riutilizzo dei beni acquistati dai consumatori al di fuori della responsabilità esistente del venditore stabilita dalla direttiva (UE) 2019/771. Le

transazioni transfrontaliere degli operatori economici che operano in tale mercato. Detti operatori potrebbero dover adeguare i loro servizi per rispettare le diverse norme imperative nazionali e dover sostenere costi di transazione aggiuntivi per ricevere la consulenza legale necessaria circa i requisiti della legge dello Stato membro in cui il consumatore risiede abitualmente, se applicabili a norma del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³, e adeguare di conseguenza i contratti per la fornitura di servizi di riparazione. Ciò interesserà in particolare le piccole e medie imprese, che sono le imprese maggiormente rappresentate nel settore della riparazione. La frammentazione giuridica può influire negativamente anche sulla fiducia dei consumatori nelle riparazioni transfrontaliere, a causa delle incertezze relative a fattori importanti per decidere se riparare i beni.

diverse norme imperative nazionali in questo settore rappresentano ostacoli reali o potenziali al funzionamento del mercato interno, con effetti negativi sulle transazioni transfrontaliere degli operatori economici che operano in tale mercato. Detti operatori potrebbero dover adeguare i loro servizi per rispettare le diverse norme imperative nazionali e dover sostenere costi di transazione aggiuntivi per ricevere la consulenza legale necessaria circa i requisiti della legge dello Stato membro in cui il consumatore risiede abitualmente, se applicabili a norma del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³, e adeguare di conseguenza i contratti per la fornitura di servizi di riparazione. Ciò interesserà in particolare le piccole e medie imprese, che sono le imprese maggiormente rappresentate nel settore della riparazione. La frammentazione giuridica può influire negativamente anche sulla fiducia dei consumatori nelle riparazioni transfrontaliere, a causa delle incertezze relative a fattori importanti per decidere se riparare i beni.

¹³ Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

^{12 bis} Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

¹³ Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Al fine di ridurre lo smaltimento prematuro di beni funzionali acquistati dai consumatori e incoraggiare questi ultimi a usare i beni più a lungo, è necessario stabilire norme sulla riparazione di tali beni. La riparazione dovrebbe tradursi in un consumo più sostenibile, in quanto è probabile che comporterà una riduzione dei rifiuti provenienti dai beni scartati, una minore domanda di risorse, compresa l'energia, per la fabbricazione e la vendita di nuovi beni che sostituiscono quelli difettosi, e una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. La presente direttiva promuove il consumo sostenibile al fine di generare benefici sia per l'ambiente sia per i consumatori, evitando loro i costi associati ai nuovi acquisti a breve termine.

Emendamento

(3) Al fine di ridurre lo smaltimento prematuro di beni funzionali acquistati dai consumatori e incoraggiare questi ultimi a usare i beni più a lungo, è necessario stabilire norme sulla riparazione di tali beni **e obblighi che impongano ai produttori di ripararli, nonché semplificare il processo con cui i consumatori possono ottenere la riparazione dei loro beni.** La riparazione dovrebbe tradursi in un consumo più sostenibile, in quanto è probabile che comporterà una riduzione dei rifiuti, **una minore dispersione di sostanze tossiche e materie prime critiche** provenienti dai beni scartati, una minore domanda di risorse, compresa l'energia, per la fabbricazione e la vendita di nuovi beni che sostituiscono quelli difettosi, e una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. La presente direttiva promuove il consumo sostenibile al fine di generare benefici sia per l'ambiente, **grazie alla promozione di un ciclo di vita dei prodotti che comprenda il riutilizzo, la riparazione, il ricondizionamento e il riciclaggio,** sia per i consumatori, evitando loro i costi associati ai nuovi acquisti a breve termine.

Emendamento 4

**Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Diversi ostacoli impediscono ai consumatori di optare per la riparazione, in particolare la mancata disponibilità di informazioni sulla riparabilità di un prodotto all'atto di acquisto di un bene, la carenza di informazioni sui servizi di riparazione, la mancanza di accesso alle parti di ricambio, la mancanza di interoperabilità e barriere tecniche analoghe, ma soprattutto i costi di

riparazione, che continuano a essere troppo elevati. La presente direttiva dovrebbe pertanto garantire che i consumatori possano avvalersi efficacemente del loro diritto alla riparazione.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 ter) L'obiettivo della presente direttiva sarà sostenuto dalle disposizioni generali della direttiva [sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde] nel garantire che i fabbricanti e i distributori non inducano i consumatori a pensare che l'esercizio del loro diritto alla riparazione presso il fornitore di loro scelta possa generare rischi tecnici o di sicurezza.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Al fine di aiutare i consumatori a individuare e scegliere servizi di riparazione adeguati, è opportuno che siano fornite loro le informazioni fondamentali su tali servizi. Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione dovrebbe stabilire i parametri fondamentali che influiscono sulla decisione del consumatore quando valuta se riparare i beni difettosi. La presente direttiva dovrebbe definire un modello in formato standard. Un formato standard per la presentazione dei servizi di riparazione dovrebbe consentire ai consumatori di valutare e confrontare facilmente i servizi

(7) Al fine di aiutare i consumatori a individuare e scegliere servizi di riparazione adeguati, **tempestivi e a prezzi accessibili**, è opportuno che siano fornite loro le informazioni fondamentali su tali servizi. Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione dovrebbe stabilire i parametri fondamentali che influiscono sulla decisione del consumatore quando valuta se riparare i beni difettosi. La presente direttiva dovrebbe definire un modello in formato standard. Un formato standard per la presentazione dei servizi di riparazione dovrebbe consentire ai consumatori di valutare e confrontare

di riparazione. Tale formato standard dovrebbe inoltre facilitare la comunicazione delle informazioni sui servizi di riparazione, in particolare per le micro, piccole e medie imprese che offrono servizi di riparazione. Per evitare oneri aggiuntivi dovuti alla sovrapposizione di obblighi di informazione precontrattuale, è opportuno ritenere che il riparatore che ha compilato correttamente e fornito al consumatore il modulo europeo di informazioni sulla riparazione abbia soddisfatto i corrispondenti obblighi di informazione dei pertinenti atti giuridici dell'UE, ove applicabili. Le informazioni figuranti nel modulo europeo di informazione sulla riparazione dovrebbero essere fornite ai consumatori in modo chiaro e comprensibile e in linea con i requisiti di accessibilità della direttiva 2019/882¹⁴.

¹⁴ Direttiva 2019/882/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) È opportuno agevolare la libera scelta del consumatore di decidere a chi far riparare i beni consentendogli di chiedere il modulo europeo di informazioni sulla riparazione non solo al produttore ma anche al venditore dei beni in questione o a riparatori indipendenti, ove possibile. Il riparatore dovrebbe fornire il modulo europeo di informazioni sulla riparazione solo se il consumatore ne fa richiesta e se il riparatore intende fornire il servizio di

facilmente i servizi di riparazione. Tale formato standard dovrebbe inoltre facilitare la comunicazione delle informazioni sui servizi di riparazione **indipendenti e professionali**, in particolare per le micro, piccole e medie imprese che offrono servizi di riparazione. Per evitare oneri aggiuntivi dovuti alla sovrapposizione di obblighi di informazione precontrattuale, è opportuno ritenere che il riparatore che ha compilato correttamente e fornito al consumatore il modulo europeo di informazioni sulla riparazione abbia soddisfatto i corrispondenti obblighi di informazione dei pertinenti atti giuridici dell'UE, ove applicabili. Le informazioni figuranti nel modulo europeo di informazione sulla riparazione dovrebbero essere fornite ai consumatori in modo chiaro e comprensibile e in linea con i requisiti di accessibilità della direttiva 2019/882¹⁴.

¹⁴ Direttiva 2019/882/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

Emendamento

(8) È opportuno agevolare la libera scelta del consumatore di decidere a chi far riparare i beni consentendogli di chiedere il modulo europeo di informazioni sulla riparazione non solo al produttore ma anche al venditore dei beni in questione o a riparatori indipendenti **e professionisti**, ove possibile. Il riparatore dovrebbe fornire il modulo europeo di informazioni sulla riparazione solo se il consumatore ne fa richiesta e se il riparatore intende fornire il

riparazione o è tenuto alla riparazione. Il consumatore può scegliere di non chiedere il modulo europeo di informazioni sulla riparazione e concludere un contratto per la fornitura dei servizi di riparazione con un riparatore in base alle informazioni precontrattuali fornite con altri mezzi a norma della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵.

servizio di riparazione o è tenuto alla riparazione. ***Il consumatore dovrebbe essere informato del diritto di richiedere il modulo europeo di informazioni sulla riparazione, tra l'altro attraverso campagne di informazione.*** Il consumatore può scegliere di non chiedere il modulo europeo di informazioni sulla riparazione e concludere un contratto per la fornitura dei servizi di riparazione con un riparatore in base alle informazioni precontrattuali fornite con altri mezzi a norma della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵.

¹⁵ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

¹⁵ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) In alcune situazioni il riparatore sostiene i costi necessari per fornire le informazioni sulla riparazione e sul prezzo figuranti nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione. ***Ad esempio***, il riparatore può dover ispezionare i beni per stabilire il difetto o il tipo di riparazione necessaria, nonché l'esigenza di parti di ricambio, e stimare il prezzo della riparazione. In tali casi il riparatore può chiedere al consumatore solo di pagare i costi necessari per fornire le informazioni figuranti nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione.

Emendamento

(9) In alcune situazioni il riparatore sostiene i costi necessari per fornire le informazioni sulla riparazione e sul prezzo figuranti nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione. ***L'addebito di tali costi dovrebbe essere limitato ai casi in cui*** il riparatore può dover ispezionare i beni per stabilire il difetto o il tipo di riparazione necessaria, nonché l'esigenza di parti di ricambio, e stimare il prezzo della riparazione. In tali casi il riparatore può chiedere al consumatore solo di pagare i costi necessari per fornire le informazioni figuranti nel modulo

In linea con le informazioni precontrattuali e gli altri requisiti di cui alla direttiva 2011/83/UE, il riparatore dovrebbe informare il consumatore in merito a tali costi prima che il consumatore richieda il modulo europeo di informazioni sulla riparazione. Il consumatore può scegliere di non richiedere il modulo europeo di informazioni sulla riparazione se ritiene che i costi per ottenerlo siano troppo elevati.

europeo di informazioni sulla riparazione. ***Dovrebbe essere possibile detrarre tali costi dal prezzo finale della riparazione, fatta eccezione per i produttori soggetti all'obbligo di riparazione a norma dell'articolo 5 della presente direttiva, che dovrebbero sempre fornire gratuitamente il modulo europeo di informazioni sulla riparazione, se richiesto.*** In linea con le informazioni precontrattuali e gli altri requisiti di cui alla direttiva 2011/83/UE, il riparatore dovrebbe informare il consumatore in merito a tali costi prima che il consumatore richieda il modulo europeo di informazioni sulla riparazione. Il consumatore può scegliere di non richiedere il modulo europeo di informazioni sulla riparazione se ritiene che i costi per ottenerlo siano troppo elevati.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) I riparatori non dovrebbero modificare le condizioni di riparazione indicate nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione, compreso il prezzo della riparazione, per ***un determinato periodo di tempo***. Ciò garantisce che i consumatori dispongano di tempo sufficiente per confrontare le diverse offerte di riparazione. Al fine di salvaguardare per quanto possibile, in favore dei riparatori diversi dai produttori di beni per i quali si applica un obbligo di riparazione, la libertà contrattuale di decidere se concludere un contratto per la fornitura di servizi di riparazione, i riparatori dovrebbero rimanere liberi di decidere di non concludere un tale contratto, anche nei casi in cui hanno fornito il modulo europeo di informazione sulla riparazione. Se sulla base del modulo

Emendamento

(10) I riparatori non dovrebbero modificare le condizioni di riparazione indicate nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione, compreso il prezzo della riparazione, per ***almeno 30 giorni di calendario dal giorno in cui il consumatore riceve il modulo***. Ciò garantisce che i consumatori dispongano di tempo sufficiente per confrontare le diverse offerte di riparazione. Al fine di salvaguardare per quanto possibile, in favore dei riparatori diversi dai produttori di beni per i quali si applica un obbligo di riparazione, la libertà contrattuale di decidere se concludere un contratto per la fornitura di servizi di riparazione, i riparatori dovrebbero rimanere liberi di decidere di non concludere un tale contratto, anche nei casi in cui hanno fornito il modulo europeo di informazione

europeo di informazioni sulla riparazione è concluso un contratto per la fornitura dei servizi di riparazione, le informazioni sulle condizioni di riparazione e sul prezzo contenute nel modulo dovrebbero costituire parte integrante del contratto per la fornitura dei servizi di riparazione, definendo così gli obblighi del riparatore nel quadro di tale contratto. Il mancato rispetto di tali obblighi contrattuali è disciplinato dal diritto nazionale applicabile.

sulla riparazione. Se sulla base del modulo europeo di informazioni sulla riparazione è concluso un contratto per la fornitura dei servizi di riparazione, le informazioni sulle condizioni di riparazione e sul prezzo contenute nel modulo dovrebbero costituire parte integrante del contratto per la fornitura dei servizi di riparazione, definendo così gli obblighi del riparatore nel quadro di tale contratto. Il mancato rispetto di tali obblighi contrattuali è disciplinato dal diritto nazionale applicabile.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Poiché l'obbligo di riparazione imposto ai produttori a norma della presente direttiva riguarda difetti che non sono dovuti alla non conformità dei beni a un contratto di vendita, i produttori possono effettuare la riparazione dietro pagamento di un prezzo da parte del consumatore, a fronte di un altro tipo di controprestazione o a titolo gratuito. L'imposizione di un prezzo dovrebbe incoraggiare i produttori a sviluppare modelli di business sostenibili, comprendenti la fornitura di servizi di riparazione. Tale prezzo può tenere conto, ad esempio, del costo del lavoro, del costo delle parti di ricambio, del costo di funzionamento dell'impianto di riparazione e di un margine abituale. Il prezzo e le condizioni per la riparazione dovrebbero essere concordati in un contratto tra il consumatore e il produttore, e il consumatore dovrebbe rimanere libero di decidere se il prezzo e le condizioni siano accettabili. La necessità di un tale contratto e la pressione concorrenziale esercitata da altri riparatori dovrebbero incoraggiare i produttori che hanno l'obbligo di

Emendamento

(12) Poiché l'obbligo di riparazione imposto ai produttori a norma della presente direttiva riguarda difetti che non sono dovuti alla non conformità dei beni a un contratto di vendita, i produttori possono effettuare la riparazione dietro pagamento di un prezzo ***ragionevole e non discriminatorio*** da parte del consumatore, a fronte di un altro tipo di controprestazione o a titolo gratuito. L'imposizione di un prezzo ***ragionevole e non discriminatorio*** dovrebbe incoraggiare i produttori a sviluppare modelli di business sostenibili, comprendenti la fornitura di servizi di riparazione, ***e i consumatori a optare per la riparazione***. Tale prezzo può tenere conto, ad esempio, del costo del lavoro, del costo delle parti di ricambio, ***del costo della spedizione e della consegna***, del costo di funzionamento dell'impianto di riparazione e di un margine abituale. Il prezzo e le condizioni per la riparazione dovrebbero essere concordati in un contratto tra il consumatore e il produttore, e il consumatore dovrebbe rimanere libero di decidere se il prezzo e le condizioni siano

riparazione a mantenere prezzi accettabili per i consumatori. L'obbligo di riparazione può essere adempiuto anche gratuitamente quando il difetto è coperto da una garanzia commerciale, ad esempio in relazione alla durabilità garantita dei beni.

accettabili. La necessità di un tale contratto e la pressione concorrenziale esercitata da altri riparatori dovrebbero incoraggiare i produttori che hanno l'obbligo di riparazione a mantenere prezzi accettabili per i consumatori. L'obbligo di riparazione può essere adempiuto anche gratuitamente quando il difetto è coperto da una garanzia commerciale, ad esempio in relazione alla durabilità garantita dei beni. ***Per incentivare i consumatori a far riparare il prodotto al di fuori della garanzia legale, i produttori potrebbero fornire un bene sostitutivo o ricondizionato per la durata della riparazione, che sarà restituito quando il consumatore riceverà il bene riparato.***

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Al fine di garantire un ciclo di vita dei prodotti sostenibile, i produttori e i venditori, anche in collaborazione con le autorità nazionali, potrebbero offrire bonus per i prodotti a fine vita che non possono più essere riparati allo scopo di incentivare il consumatore ad acquistare un prodotto con una prestazione ambientale migliore.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Si applicano le specifiche stabilite negli atti delegati adottati a norma del regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] o nelle misure di esecuzione adottate a

(14) Si applicano le specifiche stabilite negli atti delegati adottati a norma del regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] o nelle misure di esecuzione adottate a

norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶, in base **alle quali** i produttori dovrebbero fornire accesso alle parti di ricambio, alle informazioni su riparazione e manutenzione o a qualsivoglia software, firmware o strumento ausiliario analogo per la riparazione. Tali specifiche assicurano la fattibilità tecnica della riparazione non solo da parte del produttore ma anche degli altri riparatori. Di conseguenza il consumatore può selezionare un riparatore di sua scelta. Di conseguenza il consumatore può selezionare un riparatore di sua scelta.

norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶. In base **a tali specifiche**, i produttori dovrebbero fornire accesso **agli strumenti e alle parti di ricambio, comprese le parti di ricambio originali, ai riparatori e ai consumatori**, alle informazioni su riparazione e manutenzione o a qualsivoglia software, firmware o strumento ausiliario analogo per la riparazione **a prezzi ragionevoli e non discriminatori, tenendo conto della protezione delle informazioni sensibili e dei segreti aziendali**. Tali specifiche assicurano la fattibilità tecnica della riparazione non solo da parte del produttore ma anche degli altri riparatori. Di conseguenza il consumatore può selezionare un riparatore di sua scelta, **il che garantisce la concorrenza e va a vantaggio dei consumatori, che nello scegliere un riparatore possono accedere a servizi migliori e a prezzi più bassi. In tale contesto, la presente direttiva dovrebbe favorire una situazione in cui tutti i soggetti del settore della riparazione possono avere accesso alle parti di ricambio a un prezzo ragionevole e non discriminatorio, nonché alle informazioni su riparazione e manutenzione e agli strumenti di diagnosi necessari a effettuare la riparazione, sia software che hardware.**

¹⁶ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione) (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

¹⁶ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione) (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 16

(16) Per evitare di imporre oneri eccessivi ai produttori e garantire che essi siano in grado di adempiere all'obbligo di riparazione, è opportuno limitare l'obbligo di riparazione ai prodotti per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell'Unione prevedono specifiche di riparabilità. ***Le specifiche di riparabilità non obbligano i produttori a riparare i beni difettosi, ma garantiscono che i beni siano riparabili.*** Tali specifiche di riparabilità possono essere definite in pertinenti atti giuridici dell'Unione. Tra questi figurano ad esempio gli atti delegati adottati a norma del regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] o le misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, che creano un quadro di riferimento per migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti. ***La limitazione dell'obbligo di riparazione garantisce che solo i beni progettati per essere riparati siano soggetti a tale obbligo.*** Le pertinenti specifiche di riparabilità includono le specifiche di progettazione che migliorano la possibilità di smontare i beni e prevedono la messa a disposizione, per un periodo minimo, di una serie di parti di ricambio. L'obbligo di riparazione corrisponde all'ambito di applicazione delle specifiche di riparabilità, ad esempio le specifiche di progettazione ecocompatibile possono essere applicate solo a determinati componenti dei beni oppure può essere stabilito un periodo di tempo specifico per la messa a disposizione delle parti di ricambio. L'obbligo di riparazione a norma della presente direttiva, che consente al consumatore di chiedere la riparazione direttamente al produttore nella fase post-vendita, integra le pertinenti specifiche di riparabilità sul piano dell'offerta stabilite nel regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili], incentivando le richieste di riparazione da

(16) Per evitare di imporre oneri eccessivi ai produttori e garantire che essi siano in grado di adempiere all'obbligo di riparazione, è opportuno limitare l'obbligo di riparazione ai prodotti per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell'Unione prevedono specifiche di riparabilità. Tali specifiche di riparabilità possono essere definite in pertinenti atti giuridici dell'Unione. Tra questi figurano ad esempio gli atti delegati adottati a norma del regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] o le misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, che creano un quadro di riferimento per migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti. Le pertinenti specifiche di riparabilità includono le specifiche di progettazione che migliorano la possibilità di smontare i beni e prevedono la messa a disposizione, per un periodo minimo, di una serie di parti di ricambio. L'obbligo di riparazione corrisponde all'ambito di applicazione delle specifiche di riparabilità, ad esempio le specifiche di progettazione ecocompatibile possono essere applicate solo a determinati componenti dei beni oppure può essere stabilito un periodo di tempo specifico per la messa a disposizione delle parti di ricambio. L'obbligo di riparazione a norma della presente direttiva, che consente al consumatore di chiedere la riparazione direttamente al produttore nella fase post-vendita, integra le pertinenti specifiche di riparabilità sul piano dell'offerta stabilite nel regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili], incentivando le richieste di riparazione da parte dei consumatori.

parte dei consumatori.

¹⁷ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione).

¹⁷ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione).

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

(18) La presente direttiva impone l'obbligo di riparazione al produttore, ma agevola anche il consumatore nella scelta dei servizi di riparazione da parte di altri riparatori. Tale scelta dovrebbe in particolare essere facilitata **dalla possibilità** di richiedere il modulo europeo di informazioni sulla riparazione non solo al produttore ma anche ad altri riparatori, come il venditore o i riparatori indipendenti, o di effettuare una ricerca attraverso la piattaforma online per la riparazione. Dato che dovranno sostenere i costi della riparazione, i consumatori probabilmente confronteranno le opportunità di riparazione in modo da scegliere i servizi di riparazione più consoni alle loro esigenze. È quindi probabile che contatteranno i riparatori indipendenti più vicini o il venditore prima di rivolgersi ai produttori che, ad esempio, potrebbero essere più lontani e i cui prezzi potrebbero essere più elevati a causa delle spese di trasporto.

Emendamento

(18) La presente direttiva impone l'obbligo di riparazione al produttore, ma agevola anche il consumatore nella scelta dei servizi di riparazione da parte di altri riparatori, **compresi quelli indipendenti e professionisti**. Tale scelta dovrebbe in particolare essere facilitata **attraverso misure che garantiscano la concorrenza leale nel settore della riparazione, ad esempio assicurando l'accesso alle parti di ricambio a costi ragionevoli per tutti gli attori del settore, ma anche consentendo ai consumatori** di richiedere il modulo europeo di informazioni sulla riparazione non solo al produttore, ma anche ad altri riparatori, come il venditore o i riparatori indipendenti **e professionisti**, o di effettuare una ricerca attraverso la piattaforma online per la riparazione. Dato che dovranno sostenere i costi della riparazione, i consumatori probabilmente confronteranno le opportunità di riparazione in modo da scegliere i servizi di riparazione più consoni alle loro esigenze. È quindi probabile che contatteranno i riparatori indipendenti **e professionisti** più vicini o il venditore prima di rivolgersi ai produttori che, ad esempio, potrebbero essere più lontani e i cui prezzi potrebbero essere più elevati a

causa delle spese di trasporto.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Al fine di incentivare la riparazione, gli Stati membri dovrebbero garantire che nel proprio territorio esista almeno una piattaforma online che consenta ai consumatori di cercare i riparatori adatti. Può trattarsi di una piattaforma esistente o gestita da privati, purché rispetti le condizioni stabilite nella presente direttiva. La piattaforma dovrebbe includere strumenti comparativi indipendenti e di facile utilizzo che aiutino il consumatore a valutare e confrontare le caratteristiche dei diversi fornitori di servizi di riparazione, incentivandolo così a scegliere la riparazione anziché l'acquisto di nuovi beni. Sebbene la piattaforma miri ad agevolare la ricerca di servizi di riparazione nei rapporti tra le imprese e i consumatori, gli Stati membri sono liberi di estenderne la portata per includere anche i rapporti tra imprese **e le iniziative di riparazione di tipo partecipativo**.

Emendamento

(21) Al fine di incentivare la riparazione, gli Stati membri dovrebbero garantire che nel proprio territorio esista almeno una piattaforma online che consenta ai consumatori di cercare i riparatori adatti **nonché, se esistono, le iniziative di riparazione di tipo partecipativo, quali i repair café**. Può trattarsi di una piattaforma esistente o gestita da privati, purché rispetti le condizioni stabilite nella presente direttiva. La piattaforma dovrebbe includere strumenti comparativi indipendenti e di facile utilizzo che aiutino il consumatore a valutare e confrontare le caratteristiche dei diversi fornitori di servizi di riparazione, **comprese le iniziative di riparazione di tipo partecipativo**, incentivandolo così a scegliere la riparazione anziché l'acquisto di nuovi beni. Sebbene la piattaforma miri ad agevolare la ricerca di servizi di riparazione nei rapporti tra le imprese e i consumatori, gli Stati membri sono liberi di estenderne la portata per includere anche i rapporti tra imprese.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i consumatori possano accedere facilmente alla piattaforma online consentendo così loro di trovare i servizi di riparazione **adeguati** per i beni difettosi. La

Emendamento

(23) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i consumatori possano accedere facilmente **e gratuitamente** alla piattaforma online, consentendo così loro di trovare i servizi di riparazione

piattaforma online dovrebbe essere accessibile ai consumatori vulnerabili, comprese le persone con disabilità, conformemente al diritto dell'Unione applicabile in materia di accessibilità.

appropriati per i beni difettosi. La piattaforma online dovrebbe essere accessibile ai consumatori vulnerabili, comprese le persone con disabilità, conformemente al diritto dell'Unione applicabile in materia di accessibilità.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 24

Testo della Commissione

(24) La funzione di ricerca basata sui prodotti può far riferimento al tipo di prodotto o al relativo marchio. Dato che i riparatori non possono conoscere il difetto specifico prima di ricevere una richiesta di riparazione, è sufficiente che indichino sulla piattaforma online le informazioni generali sulle principali caratteristiche dei servizi di riparazione per consentire ai consumatori di decidere se riparare il bene, in particolare il tempo medio necessario per completare la riparazione, la disponibilità di beni sostitutivi temporanei, il luogo in cui il consumatore consegna il bene per la riparazione e la disponibilità di servizi accessori. I riparatori dovrebbero essere incoraggiati ad aggiornare regolarmente le informazioni sulla piattaforma online. Per rafforzare la fiducia dei consumatori nei servizi di riparazione disponibili sulla piattaforma online, i riparatori dovrebbero essere in grado di dimostrare che rispettano determinate norme di riparazione.

Emendamento

(24) La funzione di ricerca basata sui prodotti può far riferimento al tipo di prodotto o al relativo marchio. Dato che i riparatori non possono conoscere il difetto specifico prima di ricevere una richiesta di riparazione, è sufficiente che indichino sulla piattaforma online le informazioni generali sulle principali caratteristiche dei servizi di riparazione per consentire ai consumatori di decidere se riparare il bene, in particolare il tempo medio necessario per completare la riparazione, la disponibilità di beni sostitutivi temporanei, il luogo in cui il consumatore consegna il bene per la riparazione ***o i mezzi che utilizza a tal fine*** e la disponibilità di servizi accessori. I riparatori dovrebbero essere incoraggiati ad aggiornare regolarmente le informazioni sulla piattaforma online. Per rafforzare la fiducia dei consumatori nei servizi di riparazione disponibili sulla piattaforma online, i riparatori dovrebbero essere in grado di dimostrare che rispettano determinate norme di riparazione ***e i consumatori dovrebbero avere la possibilità di valutare il servizio di riparazione.***

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 24 bis (nuovo)

(24 bis) Ciascuno Stato membro dovrebbe istituire un portale internet principale, che funga da sportello unico di facile consultazione per i consumatori, che fornisca accesso gratuito alla piattaforma o alle piattaforme online nazionali e alle informazioni relative alla riparazione, compresi i diritti legali dei consumatori. La facilità d'accesso alla piattaforma online svolgerà un ruolo importante per contribuire a cambiare la cultura della riparazione nell'Unione. Inoltre gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione mirate, che sono fondamentali per assicurare che i consumatori acquisiscano familiarità con l'esistenza del portale e della piattaforma online. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto per quanto possibile delle particolari esigenze delle persone con disabilità.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Al fine di promuovere il consumo sostenibile dei beni in situazioni che esulano dalla responsabilità del venditore, la piattaforma online dovrebbe promuovere anche i beni soggetti a ricondizionamento come alternativa alla riparazione o all'acquisto di nuovi beni. A tal fine la piattaforma online dovrebbe includere una funzionalità che consenta ai consumatori di trovare i venditori di beni soggetti a ricondizionamento o le aziende che acquistano beni difettosi per sottoporli a ricondizionamento, in particolare permettendo una funzione di ricerca per categoria di prodotto. Tali venditori di beni soggetti a ricondizionamento o acquirenti

Emendamento

(26) Al fine di promuovere il consumo sostenibile dei beni in situazioni che esulano dalla responsabilità del venditore, la piattaforma online dovrebbe promuovere anche i beni soggetti a ricondizionamento come alternativa alla riparazione o all'acquisto di nuovi beni. A tal fine la piattaforma online dovrebbe includere una funzionalità che consenta ai consumatori di trovare i venditori di beni soggetti a ricondizionamento o le aziende che acquistano beni difettosi per sottoporli a ricondizionamento, in particolare permettendo una funzione di ricerca per categoria di prodotto. Tali venditori di beni soggetti a ricondizionamento o acquirenti

di beni difettosi a fini di ricondizionamento dovrebbero avere accesso alla piattaforma in base agli stessi principi e alle stesse specifiche tecniche applicabili alla funzionalità di riparazione.

di beni difettosi a fini di ricondizionamento dovrebbero avere accesso alla piattaforma in base agli stessi principi e alle stesse specifiche tecniche applicabili alla funzionalità di riparazione. ***L'accesso alla piattaforma online non dovrebbe essere utilizzato come opportunità per promuovere o vendere nuovi prodotti.***

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) Il costo della riparazione è stato identificato come il principale ostacolo che impedisce ai consumatori di scegliere questa opzione al di fuori della responsabilità del venditore di cui alla direttiva (UE) 2019/771. Per affrontare tale problema, gli Stati membri possono adottare misure adeguate per stabilire incentivi finanziari e fiscali che consentano ai consumatori di chiedere il rimborso di una parte dei costi di riparazione, in modo da aumentare l'attrattiva di questa opzione. Tali misure di incentivazione potrebbero includere aliquote IVA più basse, buoni per la riparazione o imposte ridotte su servizi e manodopera onde incentivare ulteriormente i consumatori a scegliere di riparare un prodotto anziché sostituirlo. Inoltre gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alle microimprese e alle piccole e medie imprese, in quanto rappresentano una parte essenziale della catena della riparazione.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(33 bis) *Promuovere la riparabilità a livello dell'Unione richiede una combinazione intelligente di misure. La presente direttiva può essere affiancata da altre iniziative volte a contrastare la carenza di competenze per garantire che in futuro possano essere forniti servizi di riparazione all'interno dell'Unione, aspetto di cui è opportuno tenere conto anche nel contesto dell'istruzione dei cittadini dell'Unione, con particolare riferimento all'importanza della formazione professionale in questo ambito.*

Emendamento 22

**Proposta di direttiva
Considerando 33 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(33 ter) *Il comportamento dei consumatori dipende da svariati aspetti. Criteri decisionali come l'efficienza economica, la durabilità, la vicinanza di un servizio di riparazione e il tempo necessario giocano un ruolo importante nella scelta tra la riparazione e un nuovo acquisto. Oltre alle disposizioni stabilite dalla presente direttiva, è possibile rafforzare le misure di sensibilizzazione verso una cultura della riparazione e migliorare le conoscenze dei consumatori sulla manutenzione e cura dei prodotti nonché sui diritti esistenti in materia di garanzie legali, al fine di incrementare la domanda di servizi di riparazione.*

Emendamento 23

**Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. La presente direttiva stabilisce norme comuni che promuovono **la** riparazione dei beni al fine di contribuire al buon funzionamento del mercato interno, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori e dell'ambiente.

Emendamento

1. La presente direttiva stabilisce norme comuni che promuovono **e rafforzano il diritto alla** riparazione dei beni **e l'accessibilità del settore della riparazione** al fine di contribuire al buon funzionamento del mercato interno, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori e dell'ambiente, **nonché una maggiore circolarità all'interno dell'economia**.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

2. "riparatore": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel quadro della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, fornisce un servizio di riparazione, compresi i produttori e i venditori che forniscono servizi di riparazione e i fornitori di servizi di riparazione indipendenti o collegati a detti produttori o venditori;

Emendamento

2. "riparatore": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel quadro della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, fornisce un servizio di riparazione, compresi i produttori e i venditori che forniscono servizi di riparazione e i fornitori di servizi di riparazione indipendenti, **professionisti** o collegati a detti produttori o venditori;

Emendamento 25

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. "mercato online": un mercato online quale definito all'articolo 2, punto 55, del regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili];

Emendamento 26

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. *Per i produttori soggetti all'obbligo di riparazione a norma dell'articolo 5, il modulo europeo di informazioni sulla riparazione è fornito al consumatore il prima possibile, ma non oltre 14 giorni di calendario dalla richiesta del consumatore. Il paragrafo 3 non si applica a tali produttori e il modulo europeo di informazioni sulla riparazione è fornito al consumatore gratuitamente.*

Emendamento 27

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Il riparatore può chiedere al consumatore di pagare i costi necessari che deve sostenere per fornire le informazioni figuranti nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione.

Emendamento

Nei casi in cui è necessaria un'ispezione fisica del prodotto da riparare, il riparatore può chiedere al consumatore di pagare i costi necessari, ***ragionevoli e non discriminatori*** che deve sostenere per fornire le informazioni figuranti nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione. ***I costi possono essere detratti dall'importo totale del servizio di riparazione.***

Emendamento 28

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione

(e) il prezzo o, se questo non può essere ragionevolmente calcolato in anticipo, le relative modalità di calcolo e il prezzo massimo per la riparazione;

Emendamento

(e) il prezzo, ***ove possibile specificato sulla base di ciascun costo, inclusi a titolo indicativo i costi del lavoro, i costi di ciascuna parte di ricambio, originale, compatibile o di seconda mano, necessaria o eventualmente necessaria, nonché se del caso le spese di consegna,*** o, se questo non può essere

ragionevolmente calcolato in anticipo, le relative modalità di calcolo, **il prezzo stimato** e il prezzo massimo per la riparazione;

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera f

Testo della Commissione

(f) il tempo stimato necessario per completare la riparazione;

Emendamento

(f) il tempo stimato necessario per completare la riparazione **e, se del caso, i tempi stimati di consegna del bene;**

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera g

Testo della Commissione

(g) la disponibilità di beni sostitutivi temporanei durante il periodo di riparazione e gli eventuali costi a carico del consumatore per la sostituzione temporanea;

Emendamento

(g) la disponibilità di beni sostitutivi temporanei, **compresi i prodotti ricondizionati**, durante il periodo di riparazione e gli eventuali costi a carico del consumatore per la sostituzione temporanea, **nonché le modalità per richiedere e ricevere il bene sostitutivo;**

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera h

Testo della Commissione

(h) il luogo in cui il consumatore consegna il bene per la riparazione;

Emendamento

(h) il luogo in cui il consumatore consegna il bene per la riparazione **o, se del caso, le modalità per spedire al riparatore i beni per la riparazione e l'eventuale costo della spedizione a carico del consumatore;**

Emendamento 32

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il riparatore non modifica le condizioni di riparazione specificate nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione per un periodo di 30 giorni di calendario dalla data in cui ha fornito il modulo al consumatore, ***a meno che non abbia convenuto con quest'ultimo diversamente***. Se durante detto periodo di ***30 giorni*** è concluso un contratto per la fornitura di servizi di riparazione, le condizioni di riparazione specificate nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione formano parte integrante del contratto.

Emendamento

5. Il riparatore non modifica le condizioni di riparazione specificate nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione per un periodo di ***almeno*** 30 giorni di calendario dalla data in cui ha fornito il modulo al consumatore. ***Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione indica chiaramente per quanti giorni di calendario sono valide le condizioni***. Se durante detto periodo è concluso un contratto per la fornitura di servizi di riparazione, le condizioni di riparazione specificate nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione formano parte integrante del contratto.

Emendamento 33

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta del consumatore, il produttore ripari, gratuitamente o a fronte di un corrispettivo in denaro o di una controprestazione di altro tipo, i beni per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato II prevedono specifiche di riparabilità. Il produttore ***non è obbligato a riparare i beni qualora la riparazione sia impossibile***. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di riparazione il produttore può subappaltare la riparazione.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta del consumatore, il produttore ripari, gratuitamente o a fronte di un corrispettivo in denaro ***ragionevole e non discriminatorio*** o di una controprestazione di altro tipo, i beni per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato II prevedono specifiche di riparabilità. Il produttore ***può fornire al consumatore un bene sostitutivo, anche ricondizionato, per la durata della riparazione***. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di riparazione il produttore può subappaltare la riparazione.

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. I produttori:

(a) non rifiutano la riparazione di un dispositivo per il solo fatto che sia stato precedentemente riparato da un riparatore indipendente o professionista o qualora una riparazione precedente sia stata eseguita utilizzando parti di ricambio non originali ma compatibili, né applicano limiti contrattuali, hardware o software alle riparazioni dei propri prodotti da parte di riparatori indipendenti o professionisti;

(b) non sono tenuti a riparare i beni qualora la riparazione sia impossibile dal punto di vista giuridico o pratico.

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Qualora il produttore obbligato alla riparazione a norma del paragrafo 1 sia stabilito al di fuori dell'Unione, all'obbligo adempie il suo mandatario nell'Unione. Qualora il produttore non abbia un mandatario nell'Unione, all'obbligo adempie l'importatore del bene. Qualora non vi sia alcun importatore, all'obbligo adempie il distributore del bene.

2. Qualora il produttore obbligato alla riparazione a norma del paragrafo 1 sia stabilito al di fuori dell'Unione, all'obbligo adempie il suo mandatario nell'Unione. Qualora il produttore non abbia un mandatario nell'Unione, all'obbligo adempie l'importatore del bene. Qualora non vi sia alcun importatore, all'obbligo adempie il distributore del bene. **Qualora non vi sia alcun distributore, all'obbligo del produttore adempie il dettagliante o il mercato online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza. L'operatore economico che adempie all'obbligo di riparazione esegue la riparazione all'interno dell'Unione o, se è necessario eseguire la riparazione al di fuori dell'Unione, in modo tale che ciò**

non comporti tempi di attesa prolungati per ottenere il bene riparato o costi maggiori a carico del consumatore, compresi i tempi e i costi di spedizione.

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I produttori garantiscono che i riparatori indipendenti abbiano accesso alle parti di ricambio e *alle* informazioni e *agli* strumenti relativi alla riparazione conformemente agli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato II.

Emendamento

3. I produttori garantiscono che, *almeno per la durata di vita prevista del prodotto*, i riparatori indipendenti e *professionisti, i ricondizionatori e, se del caso, gli utenti finali* abbiano accesso alle parti di ricambio, *comprese le parti originali e quelle derivanti dallo smantellamento di prodotti non riparabili, conformemente agli atti legislativi dell'Unione in materia di riparazione e di informazioni, istruzioni e strumenti relativi alla riparazione, compresi, se del caso, gli strumenti di diagnosi e l'accesso ai dati, a un prezzo ragionevole e non discriminatorio*, conformemente agli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato II e *fatta salva la protezione delle informazioni sensibili e dei segreti commerciali prevista dalla direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}*.

1 bis Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Paragrafo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *I produttori mettono a disposizione sui loro siti web le informazioni relative alla riparazione, quali le stime dei prezzi delle riparazioni e i prezzi delle parti di ricambio, conformemente agli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato II. La Commissione, in linea con il processo di valutazione di cui all'[articolo 8 bis], esamina la valutazione dei prezzi delle riparazioni.*

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. *Qualora le parti di ricambio non siano più disponibili, il produttore, ad eccezione delle PMI, fornisce, se del caso, in formato elettronico, a seguito di una richiesta motivata che illustri l'uso specifico delle informazioni e tenga conto della necessità di salvaguardare la sicurezza dei prodotti, le informazioni e le istruzioni necessarie per la stampa 3D delle parti di ricambio, fatta salva la protezione delle informazioni sensibili e dei segreti commerciali prevista dalla direttiva (UE) 2016/943.*

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 per modificare l'allegato II aggiornando

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 per modificare l'allegato II aggiornando

l'elenco degli atti giuridici dell'Unione che stabiliscono specifiche di riparabilità alla luce degli sviluppi legislativi.

l'elenco degli atti giuridici dell'Unione che stabiliscono specifiche di riparabilità alla luce degli sviluppi legislativi. ***Se un nuovo bene è disciplinato da un requisito normativo dell'Unione in materia di riparabilità, la Commissione adotta un atto delegato entro un anno.***

Emendamento 40

Proposta di direttiva Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 bis

Il diritto dei consumatori alla riparazione

- 1. I consumatori possono ottenere riparazioni di qualità e a prezzi accessibili da un fornitore di loro scelta.***
- 2. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori possano accedere a servizi di riparazione, tramite il produttore e i riparatori autorizzati o indipendenti, al fine di ripristinare la condizione di un bene difettoso in modo tale che possa adempiere all'uso previsto e con l'obiettivo finale di estenderne la durata di vita.***
- 3. Gli Stati membri garantiscono una concorrenza leale nel settore della riparazione, assicurando a tutti gli attori del settore un accesso non discriminatorio e a prezzi ragionevoli alle parti di ricambio e, se del caso, agli strumenti di diagnosi e alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione.***
- 4. Gli Stati membri adottano misure adeguate per vietare le pratiche dei produttori che impediscano ai consumatori di esercitare il loro diritto alla riparazione.***

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché il produttore informi il consumatore del proprio obbligo di riparazione a norma dell'articolo 5 e fornisca informazioni sui servizi di riparazione in modo facilmente accessibile, chiaro e comprensibile, **ad esempio** attraverso la piattaforma online di cui all'articolo 7.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché il produttore informi il consumatore del proprio obbligo di riparazione a norma dell'articolo 5 e fornisca informazioni sui servizi di riparazione in modo facilmente accessibile, chiaro e comprensibile attraverso la piattaforma online di cui all'articolo 7, **sui rispettivi siti web e presso il punto vendita.**

Emendamento 42

Proposta di direttiva Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le informazioni sugli obblighi sono riportate anche sul passaporto digitale dei prodotti, che include informazioni sulle parti e sulla loro origine nonché orientamenti per la riparazione. Ove possibile, il passaporto digitale dei prodotti contiene orientamenti per l'autoriparazione, informazioni sulle parti di ricambio e sugli strumenti necessari, tenendo conto nel contempo della sicurezza e del know-how tecnico richiesto per la riparazione. Nelle indicazioni è specificato chiaramente in quali casi l'autoriparazione non è raccomandata.

Emendamento 43

Proposta di direttiva Articolo 6 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Gli Stati membri mettono a punto campagne di sensibilizzazione per informare i consumatori in merito ai loro

diritti a norma della direttiva (UE) 2019/771, nonché al diritto alla riparazione, compresi gli obblighi dei produttori, quali stabiliti dalla presente direttiva.

Emendamento 44

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché esista almeno una piattaforma online per il loro territorio che consenta ai consumatori di trovare riparatori. Tale piattaforma:

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché esista almeno una piattaforma online per il loro territorio che consenta ai consumatori di trovare riparatori **e iniziative di riparazione partecipativa, quali i repair café**. Tale piattaforma:

Emendamento 45

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) include funzioni di ricerca riguardanti i beni, il luogo di fornitura dei servizi di riparazione, le condizioni di riparazione, compresi i tempi necessari per completare la riparazione, la disponibilità di beni sostitutivi temporanei e il luogo in cui il consumatore consegna i beni per la riparazione, nonché la disponibilità e le condizioni dei servizi accessori offerti dai riparatori, compresi la rimozione, l'installazione e il trasporto, e le norme di qualità europee o nazionali applicabili;

Emendamento

(a) include funzioni di ricerca riguardanti i beni, il luogo di fornitura dei servizi di riparazione, **compresa una funzione basata su mappe**, le condizioni di riparazione, compresi i tempi necessari per completare la riparazione, la disponibilità di beni sostitutivi temporanei e il luogo in cui **o il mezzo con cui** il consumatore consegna i beni per la riparazione, nonché la disponibilità e le condizioni dei servizi accessori offerti dai riparatori, compresi la rimozione, l'installazione e il trasporto, e le norme di qualità europee o nazionali applicabili;

Emendamento 46

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) consente ai consumatori di valutare o commentare i riparatori;

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f bis) è di facile utilizzo e intuitiva per i consumatori, in particolare per quelli anziani;

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f ter) garantisce che le informazioni siano facilmente accessibili e aggiornate.

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché la piattaforma online includa anche una funzione di ricerca per categoria di prodotto che consenta di individuare i venditori di beni soggetti a ricondizionamento e gli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la piattaforma online includa anche una funzione di ricerca per categoria di prodotto che consenta di individuare i venditori di beni soggetti a ricondizionamento e gli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento. ***I riparatori che vendono anche prodotti nuovi non li promuovono attraverso la piattaforma online.***

Emendamento 50

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per i riparatori, i venditori di beni soggetti a ricondizionamento e gli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento la registrazione alla piattaforma online è volontaria. Gli Stati membri determinano l'accesso alla piattaforma conformemente al diritto dell'Unione. Per i consumatori l'uso della piattaforma online è gratuito.

Emendamento

3. Per i riparatori, i venditori di beni soggetti a ricondizionamento e gli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento la registrazione alla piattaforma online è volontaria. Gli Stati membri determinano l'accesso alla piattaforma conformemente al diritto dell'Unione. Per i consumatori **e i riparatori** l'uso della piattaforma online è gratuito.

Emendamento 51

Proposta di direttiva Paragrafo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri non sono tenuti a creare una nuova piattaforma laddove esista già una piattaforma nazionale che soddisfi le condizioni di cui al presente articolo.

Emendamento 52

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Gli Stati membri istituiscono un portale Internet nazionale leggibile meccanicamente che consenta al pubblico di accedere gratuitamente alla piattaforma o alle piattaforme online istituite a norma del paragrafo 1. Gli Stati membri provvedono affinché il portale fornisca informazioni sulle riparazioni a livello nazionale e dell'Unione in modo

agevole per i consumatori. Tali informazioni comprendono una panoramica dei diritti legali dei consumatori relativamente alla riparazione di un prodotto e i dati di contatto dei pertinenti organismi di risoluzione alternativa delle controversie che trattano i reclami dei consumatori e, se del caso, informazioni sugli incentivi finanziari e fiscali per ridurre i costi di riparazione.

Emendamento 53

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater. *Gli Stati membri, le autorità locali e regionali e la Commissione adottano misure adeguate per garantire che i consumatori siano al corrente dell'esistenza della piattaforma online e del portale Internet e siano informati sui servizi ivi offerti, anche attraverso campagne di sensibilizzazione mirate ed esaustive, anche presso il punto vendita.*

Emendamento 54

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quinquies. *Gli Stati membri comunicano alla Commissione il link alle piattaforme e ai portali online per la riparazione presenti nel loro territorio entro il ... [12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] e il link a ogni nuova piattaforma online per la riparazione entro un mese dalla sua attivazione. La Commissione tiene una banca dati disponibile al pubblico,*

*facilmente accessibile e leggibile
meccanicamente delle piattaforme online
per la riparazione registrate negli Stati
membri.*

Emendamento 55

Proposta di direttiva Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

Incentivi per la riparazione

- 1. Gli Stati membri adottano misure adeguate per sostenere la riparazione a prezzi accessibili per i consumatori. Tali misure possono includere, ma non solo, incentivi fiscali e finanziari volti a rafforzare l'attrattiva della riparazione per i consumatori.*
- 2. Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate misure adeguate per assistere le microimprese e le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/362/CE nell'applicazione dei requisiti di cui alla presente direttiva.*
- 3. Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate misure adeguate per sostenere la formazione in materia di riparazione nell'Unione, al fine di contrastare la carenza di competenze per garantire la futura erogazione di servizi di riparazione.*
- 4. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle loro migliori pratiche relative alle misure adottate a norma del paragrafo 1. La Commissione mette a disposizione del pubblico tali informazioni.*
- 5. Entro [tre anni dall'entrata in vigore], la Commissione riesamina e valuta l'efficacia delle misure adottate dagli Stati membri per promuovere la*

riparazione nei loro territori.

Emendamento 56

Proposta di direttiva Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 bis

Valutazione

Entro il ... [quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione effettua una valutazione della presente direttiva e in particolare ne valuta l'impatto sul corretto funzionamento del mercato interno, sul livello di protezione dei consumatori, sulle imprese, comprese le microimprese e le piccole e medie imprese, nonché sul miglioramento del consumo sostenibile dei prodotti. La Commissione redige una relazione sui principali risultati e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. La relazione è corredata, se del caso, da una proposta legislativa e da una valutazione d'impatto.

Emendamento 57

Proposta di direttiva Allegato I – tabella 2 – riga 4

Testo della Commissione

Emendamento

Prezzo della riparazione o, se non può essere calcolato, metodo di calcolo applicabile e prezzo massimo della riparazione

[L'importo totale o, se non è possibile determinarlo, il metodo di calcolo e il prezzo massimo per il servizio di

Prezzo **totale** della riparazione – **incluso, ove possibile, un elenco dettagliato di tutti i costi** – o, se non può essere calcolato, metodo di calcolo applicabile, **prezzo stimato** e prezzo massimo della riparazione

[L'importo totale – **inclusi, ove possibile, i singoli costi (ad esempio, ma non solo, il costo del lavoro, il costo di tutte le parti di ricambio che sono o potrebbero essere**

riparazione, in EUR/valuta nazionale]

necessarie e le spese di consegna) – o, se non è possibile determinarlo, il metodo di calcolo, *il prezzo stimato* e il prezzo massimo per il servizio di riparazione, in EUR/valuta nazionale]

Emendamento 58

Proposta di direttiva Allegato I – tabella 2 – riga 8

Testo della Commissione

Luogo di riparazione

[Il luogo in cui il *riparatore effettua* la riparazione, ad esempio presso la residenza del consumatore, il luogo in cui si trova l'impianto di riparazione o *altrove*]

Emendamento

Luogo *o mezzo di consegna per la* riparazione

[Il luogo in cui *o il mezzo con cui il consumatore consegna il bene per* la riparazione, ad esempio presso la residenza del consumatore, il luogo in cui si trova l'impianto di riparazione o *il mezzo con cui il bene è consegnato al riparatore*]

ANNEX: LIST OF ENTITIES OR PERSONS

FROM WHOM THE RAPPORTEUR HAS RECEIVED INPUT

The following list is drawn up on a purely voluntary basis under the exclusive responsibility of the rapporteur. The rapporteur has received input from the following entities or persons in the preparation of the draft report:

Entity and/or person
APPLiA - Home Appliance Europe
Back Market
BEUC (The European Consumer Organisation)
BUSINESSEUROPE
DIGITALEUROPE
EUREFAS - the European refurbishment association
The Right to Repair Europe
SMEunited

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e modifica del regolamento (UE) 2017/2394 e delle direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828
Riferimenti	COM(2023)0155 – C9-0117/2023 – 2023/0083(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 17.4.2023
Parere espresso da Annuncio in Aula	ENVI 17.4.2023
Commissioni associate - annuncio in aula	12.7.2023
Relatore(trice) per parere Nomina	Sunčana Glavak 21.6.2023
Esame in commissione	4.9.2023
Approvazione	12.10.2023
Esito della votazione finale	+: 81 -: 1 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Catherine Amalric, Maria Arena, Margrete Auken, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurélie Beigneux, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Mohammed Chahim, Maria Angela Danzi, Esther de Lange, Christian Doleschal, Pietro Focchi, Hélène Fritzon, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Martin Hojsík, Jan Huitema, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, César Luena, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Nikos Papandreou, Jutta Paulus, Francesca Peppucci, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Erik Poulsen, Frédérique Ries, Sándor Rónai, Maria Veronica Rossi, Silvia Sardone, Christine Schneider, Ivan Vilibor Sinčić, Nils Torvalds, Edina Tóth, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Tiemo Wölken
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Matteo Adinolfi, João Albuquerque, Mercedes Bresso, Milan Brglez, Catherine Chabaud, Dacian Cioloș, Christophe Clergeau, Estrella Durá Ferrandis, Jens Gieseke, Romana Jerković, Radan Kanev, Ska Keller, Norbert Lins, Sara Matthieu, Manuela Ripa, Christel Schaldemose, Susana Solís Pérez, Grzegorz Tobiszowski, Nikolaj Villumsen
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Rasmus Andresen, Pascal Arimont, Konstantinos Arvanitis, Alessandra Basso, Ana Collado Jiménez, Niclas Herbst, Ladislav Ilčić, Virginie Joron, Alice Kuhnke, Elżbieta Rafalska, Tineke Strik, Lucia Vuolo

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

81	+
ECR	Pietro Fiocchi, Teuvo Hakkarainen, Ladislav Ilčić, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Grzegorz Tobiszowski, Alexandr Vondra
ID	Matteo Adinolfi, Alessandra Basso, Aurélia Beigneux, Catherine Griset, Virginie Joron, Maria Veronica Rossi, Silvia Sardone
NI	Maria Angela Danzi, Ivan Vilibor Sinčić, Edina Tóth
PPE	Pascal Arimont, Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Ana Collado Jiménez, Christian Doleschal, Jens Gieseke, Niclas Herbst, Radan Kanev, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Norbert Lins, Marian-Jean Marinescu, Dolors Montserrat, Ljudmila Novak, Francesca Peppucci, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Lucia Vuolo
Renew	Catherine Amalric, Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Dacian Cioloș, Martin Hojsík, Jan Huitema, Erik Poulsen, Frédérique Ries, Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Emma Wiesner, Michal Wiezik
S&D	João Albuquerque, Maria Arena, Marek Paweł Balt, Mercedes Bresso, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Mohammed Chahim, Christophe Clergeau, Estrella Durá Ferrandis, Helène Fritzon, Romana Jerković, César Luena, Alessandra Moretti, Nikos Papandreou, Sándor Rónai, Christel Schaldemose, Tiemo Wölken
The Left	Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, Mick Wallace
Verts/ALE	Rasmus Andresen, Margrete Auken, Ska Keller, Alice Kuhnke, Sara Matthieu, Tilly Metz, Ville Niinistö, Jutta Paulus, Manuela Ripa, Tineke Strik

1	-
ID	Sylvia Limmer

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e modifica del regolamento (UE) 2017/2394 e delle direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828		
Riferimenti	COM(2023)0155 – C9-0117/2023 – 2023/0083(COD)		
Presentazione della proposta al PE	23.3.2023		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 17.4.2023		
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	ENVI 17.4.2023	JURI 17.4.2023	
Pareri non espressi Decisione	JURI 26.6.2023		
Commissioni associate Annuncio in Aula	ENVI 12.7.2023		
Relatori Nomina	René Repasi 18.4.2023		
Esame in commissione	27.3.2023	18.7.2023	9.10.2023
Approvazione	25.10.2023		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	38 2 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Laura Ballarín Cereza, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoș, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, Maria Grapini, Svenja Hahn, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Maria-Manuel Leitão-Marques, Antonius Manders, Leszek Miller, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, René Repasi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róza Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Geoffroy Didier, Malte Gallée, Claude Gruffat, Catharina Rinzema, Dominik Tarczyński, Stéphanie Yon-Courtin		
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Eric Minardi		
Deposito	30.10.2023		

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

38	+
ECR	Adam Bielan, Dominik Tarczyński
ID	Alessandra Basso, Eric Minardi
NI	Miroslav Radačovský
PPE	Pablo Arias Echeverría, Deirdre Clune, Geoffroy Didier, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann
Renew	Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoș, Dita Charanzová, Catharina Rinzema, Róza Thun und Hohenstein, Stéphanie Yon-Courtin
S&D	Alex Agius Saliba, Laura Ballarín Cereza, Brando Benifei, Biljana Borzan, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Leszek Miller, René Repasi, Christel Schaldemose
The Left	Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier
Verts/ALE	Anna Cavazzini, Malte Gallée, Claude Gruffat, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

2	-
ECR	Eugen Jurzyca
Renew	Svenja Hahn

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti